

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 agosto 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERBI 10 - 00160 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le decisioni della Corte costituzionale dal n. 428 al n. 448 del 1989
saranno pubblicate nelle prossime edizioni della 1^a serie speciale*

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 411. Sentenza 6-18 luglio 1989.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Pensioni - Pensione di reversibilità a favore del figlio adottivo - Esclusione nell'ipotesi in cui la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente dopo il sessantesimo anno di età - Natura costitutiva dell'adozione - Razionalità - Non fondatezza della questione.
- (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, terzo comma).
(Cost., artt. 3, 31 e 38)
- Pag. 9
- N. 412. Sentenza 6-18 luglio 1989.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Contratti agrari - Soccida parziaria - Conversione in affitto - Condizioni - Necessità che l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore ad una determinata misura - Ragionevolezza del criterio quantitativo - Non fondatezza della questione.
- (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, secondo comma).
(Cost., artt. 41 e 44)
- 13
- N. 413. Sentenza 6-18 luglio 1989.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Opere pubbliche - Gare di appalto - Offerte in rialzo ed in ribasso ed offerte anomale - Giudizio di anomalia - Criteri - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
- (D.-L. 23 settembre 1987, n. 393, art. 4; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, secondo comma; legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 59 e 60; legge regine Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, artt. 18 e 19).
(Cost., art. 97)
- 15
- N. 414. Sentenza 6-18 luglio 1989.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Imposta di registro - Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato - Rilascio di copia esecutiva - Obbligo del pagamento dell'imposta - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
- (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66).
(Cost., artt. 3 e 24)
- 19
- N. 415. Ordinanza 6-18 luglio 1989.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Recati edilizi - Benefici - Estinzione del reato - Esclusione nella ipotesi in cui l'opera abusiva sia stata demolita dall'interessato - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.
- (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*).
(Cost., art. 3)
- » 22

N. 416. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Legge delega per la riforma tributaria - Principi e criteri direttivi - Asserita insufficiente indicazione - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma; n. 11).

(Cost., art. 76).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni penali - Applicazione preclusa al giudice *a quo* - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Nuovo ordinamento sanzionatorio - Asserita violazione del c.d. principio di «fissità» - Riferimento a parametro non avente rango costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, titolo V).

(Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 1, secondo comma).

Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Violazioni - Applicazione delle pene pecunarie - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 55).

(Cost., artt. 76 e 77).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Omessa ed infedele dichiarazione - Trattamento sanzionatorio - Misura - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 76).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Omessa ed infedele dichiarazione - Possibilità per il contribuente di versare l'imposta senza avvalersi della detrazione ovvero di operare direttamente le detrazioni e difendersi poi in giudizio in caso di contestazione - Non è violato il principio di difesa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46, quarto comma).

(Cost., art. 24)

Pag. 23

N. 417. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato di malversazione - Qualifica del soggetto attivo - Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Dipendente di società per la gestione delle autostrade - Incaricato di pubblico servizio - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. pen., art. 315, in relazione all'art. 358 stesso codice).

(Cost., art. 3)

» 26

N. 418. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida senza patente e con patente militare non convertita - Trattamento sanzionatorio - *Jus superveniens* - Restituzione atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 28

N. 419. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Indennità di buonuscita - Liquidazione - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base retributiva/contributiva - Questione già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità - Monito al legislatore.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

Pag. 29

N. 420. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Membri delle commissioni tributarie - Previsione di un diverso regime di responsabilità a seconda che siano estranei o meno alla magistratura - Processo verbale della deliberazione - Eliminazione della segretezza del voto - Questioni già ritenute infondate - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 7, terzo comma, 8, quarto comma, e 16).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 10 e 101)

31

N. 421. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza - Revoca - Esclusione nell'ipotesi in cui non risulti pendente od in corso una misura di sicurezza - Questione già ritenuta infondata con sentenza interpretativa di rigetto - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., art. 3)

N. 422. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Liberazione condizionale - Revoca - Determinazione della pena residua - Irrilevanza del comportamento del condannato durante il periodo di libertà vigilata - Norma già dichiarata illegittima - Manifesta inammissibilità.

(Cod. pen., art. 177).

(Cost., artt. 3 e 13)

33

N. 423. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati edilizi - Sospensione dell'azione penale fino all'esaurimento del procedimento amministrativo - Ritenuta ammissibilità di sospendere illimitatamente l'azione penale - Insussistenza - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., art. 112)

35

N. 424. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordine dei giornalisti - Iscrizione all'albo dei pubblicisti - Requisiti - Possesso della «regolare retribuzione» - Non postula una valutazione discrezionale degli organi dell'ordine professionale - Manifesta infondatezza della questione.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, primo comma).

(Cost., art. 103, primo comma).

Ordine dei giornalisti - Asserita istituzione di un giudice speciale e non di una sezione speciale - Insussistenza - Natura di sezione specializzata dell'organo giudicante istituito - Manifesta infondatezza della questione.

(Legge 10 giugno 1969, n. 308, art. 2).

(Cost., art. 102, secondo comma)

Pag. 36

N. 425. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Avviamento nominativo al lavoro - Previsione di incentivi a favore dei soli lavoratori che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 4)

» 38

N. 426. Ordinanza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Notificazione e comunicazione di atti al contumace - Copia del verbale in cui si dà atto della produzione di scrittura privata - Mancata previsione dell'obbligo di notificarlo personalmente al contumace - Norma già dichiarata illegittima - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 292, primo comma, in relazione ad art. 215, n. 1, stesso codice).

(Cost., art. 24, secondo comma)

» 39

N. 427. Sentenza 6-18 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento disciplinare - Inapplicabilità, nel caso, delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 20 maggio 1970, n. 360, art. 7).

(Cost., art. 3)

» 40

N. 449. Sentenza 19-27 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenti della scuola materna - Immissione in ruolo - Requisiti - Esclusione di coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326/1984 - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 16 luglio 1984, n. 326, artt. 1 e 19).

(Cost., art. 3)

» 43

N. 450. Sentenza 19-27 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale di volo, dei servizi pubblici di telefonia, dei servizi pubblici di trasporto, delle abolite imposte di consumo e consulenti del lavoro - Pensione di reversibilità a favore del coniuge superstita - Esclusione nella ipotesi in cui sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 13 luglio 1965, n. 859, art. 31, primo comma, lett. a); legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 22, primo comma, n. 1, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583; legge 29 ottobre 1971, n. 889, art. 21, primo comma, n. 1; legge 23 novembre 1971, n. 1100, art. 21, primo comma, lett. a); legge 1º luglio 1975, n. 296, art. 5, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 45

N. 451. Sentenza 19-27 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza locale - Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali - Composizione - Garanzie di indipendenza ed imparzialità - Insussistenza - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 283, come modificato dall'art. 14 del d.-lgs. 26 marzo 1948, n. 261).

(Cost., artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma).

Corte costituzionale - Norme sul funzionamento della Corte - Questione già dichiarata manifestamente irrilevante o infondata - Riproposizione - Limiti - Non è precluso l'esame nel merito da parte della Corte - Inammissibilità della questione.

(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, secondo comma).

(Cost., art. 24)

» 47

N. 452. Sentenza 19-27 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Continenimento della spesa sanitaria - Eccedenze di spesa - Impossibilità di porle a carico dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 1º febbraio 1989, n. 37, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119; statuto speciale T.-A.A. artt. 9, n. 10, e 16 e l'intero titolo VI).

Sanità pubblica - Potere di adottare misure dirette a rendere più specifiche le prescrizioni per la diagnostica strumentale di laboratorio - Competenza del Ministro della sanità - Non è violata l'autonomia regionale - Infondatezza della questione.

[Legge 1º febbraio 1989, n. 37, art. 2, secondo comma, lettere a), b) e c)].

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Sanità pubblica - Accesso presso le unità sanitarie locali - Potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulle U.S.S.L.L. e per l'attuazione del piano sanitario nazionale - Competenza del Ministro della sanità - Non sono violate le norme che affidano alle regioni il controllo sugli enti locali - Non fondatezza della questione.

(Legge 1º febbraio 1989, n. 37, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 125 e 130; statuto speciale T.-A.A. art. 54, n. 5).

Sanità pubblica - Accesso presso le unità sanitarie locali - Ispezioni amministrative per la vigilanza sulle U.S.S.L.L. e per l'attuazione del piano sanitario nazionale - Possibilità per il Ministro di valersi di personale comandato - Asserita violazione del principio di buon andamento della p.a. e delle competenze regionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge 1º febbraio 1989, n. 37, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 97, 117 e 118)

» 50

N. 453. Sentenza 19-27 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Fusioni dei comuni e modificazioni delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni - Preventiva intesa con le popolazioni interessate - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 15 marzo 1963, n. 16, art. 6; legge 17 febbraio 1987, n. 5, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 133).

Enti locali - Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del territorio del comune di Noto - Omessa verifica della volontà delle popolazioni interessate - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43).

(Cost., artt. 3 e 133)

» 58

N. 454. Sentenza 19-27 luglio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Separazione personale fra coniugi - Assegnazione della casa coniugale - Trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione ai fini della opponibilità ai terzi - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. civ. art. 155, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31)

» 65

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 411

Sentenza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensionari - Pensione di reversibilità a favore del figlio adottivo - Esclusione nell'ipotesi in cui la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente dopo il sessantesimo anno di età - Natura costitutiva dell'adozione - Razionalità - Non fondatezza della questione.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 82, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Carone Montanaro Michelina, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto Fatto di costituzione di Carone Montanaro Michelina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Aldo Maggipinti per Carone Montanaro Michelina e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio promosso dalla figlia adottiva di una defunta pensionata statale, per ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità, negatele sul presupposto che il provvedimento di adozione era intervenuto a seguito di domanda presentata dopo che la adottante aveva compiuto gli anni 60 di età, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta alla Corte il 28 febbraio 1989), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui impone la condizione che «la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età».

Pacifico essendo che tale condizione non si era, nella specie, verificata mentre ricorrevano tutti gli altri presupposti voluti dal legislatore per la concessione dell'invocato trattamento, il giudice rimettente ha preliminarmente richiamato un precedente della Corte costituzionale (sentenza n. 286 del 1987) in cui si afferma che la pensione di reversibilità è una

forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale determinativo della situazione di bisogno per i familiari del defunto, che divengono così i soggetti effettivamente tutelati, anche in ossequio al principio della solidarietà sociale ed alla garanzia delle minime condizioni economiche e sociali di vita per ogni cittadino.

Ha quindi osservato che a siffatti fini ciò che deve avere rilevanza è l'esistenza del vincolo familiare al momento della morte del lavoratore o del pensionato e non invece il momento genetico del rapporto che si è venuto a creare con l'adozione, così come la stessa Corte ha già ritenuto rispetto ai figli naturali giudizialmente dichiarati (sentenza n. 403 del 1988).

2. — Rilevato che il decreto di adozione ordinaria di cui all'art. 298 codice civile, nel costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, comporta per l'art. 301, comma secondo, codice civile, tra l'altro, anche l'obbligo dell'adottante di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 codice civile relativamente ai doveri dei coniugi verso i figli, il giudice *a quo* ha osservato che la norma denunciata avrebbe disatteso la sostanziale condizione paritaria che il legislatore riconosce ai figli legittimi ed adottivi, atteso che la condizione imposta attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi estranei al rapporto familiare cui si ricollega il diritto alla pensione.

La previsione normativa si porrebbe quindi in contrasto con il principio della ragionevolezza, poichè il figlio, adottato da dipendente o pensionato statale ultrasessantenne, ancorchè conservi (art. 300 codice civile) tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi precluso il trattamento di reversibilità derivante dal vincolo con il genitore legittimo o naturale per difetto quanto meno del requisito della convivenza, resa di fatto impossibile in forza della costituzione della (nuova) famiglia civile.

Inoltre la discriminazione tra figli adottati, prima o dopo il compimento del sessantesimo anno di età da parte del rispettivo dante causa (adottante), verrebbe determinata da una condizione personale estranea all'adottato, insuscettibile di sanatoria ed in sé irrazionale posto che la legge, nel disciplinare l'istituto dell'adozione, non ha fissato limiti massimi di età per l'adottante proprio per significare che lo scopo tipico dell'istituto, che è quello di costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, non viene meno con l'incalzare dell'età.

D'altra parte la palese diffidenza, dimostrata dal legislatore con la norma denunciata, nei confronti di maliziose o fraudolente iniziative preordinate alla realizzazione di meri vantaggi economici e non alla costituzione di un valido vincolo familiare, può agevolmente ritenersi superabile se si ha riguardo al fatto che la costituzione del vincolo di parentela civile si realizza non solo con il consenso dei soggetti del rapporto di adozione ordinaria, bensì anche con l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale nella sua discrezionalità ben può valutare se il vincolo predetto sia preordinato o meno al perseguimento dello scopo tipico voluto dalla norma.

3. — La medesima disposizione legislativa, sempre ad avviso del giudice rimettente, si porrebbe poi in contrasto con l'art. 31 della Costituzione che, tutelando l'istituto della famiglia, prevede agevolazioni anche di carattere economico e non ostacoli alla sua formazione, e configgerebbe altresì con l'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

4. — Si è costituita nel presente giudizio la originaria ricorrente, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rinvio e precisando, in una successiva memoria prodotta in prossimità dell'udienza, che le condizioni temporali, dell'età minima e della differenza di età tra adottante e adottando, sono le uniche imposte dalla legge per l'ammissibilità della adozione, la quale, una volta completa di tutti i suoi elementi, compreso il provvedimento conclusivo del giudice, non può che produrre gli effetti giuridici che le sono propri, senza ulteriori limitazioni, remore o impedimenti.

È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha in primo luogo sottolineato che la Corte costituzionale, in materia analoga, è pervenuta a pronuncie di illegittimità costituzionale di talune norme che fissavano limiti temporali al conseguimento del diritto a pensione da parte dei figli riconosciuti o giudizialmente dichiarati, in ragione della natura meramente dichiarativa del riconoscimento legale e della dichiarazione giudiziale di paternità (sentenze nn. 268 e 403 del 1988). Le argomentazioni svolte in quelle pronunce non sarebbero, pertanto, giustificate nella ipotesi in esame, in considerazione della natura costitutiva del decreto di adozione, prima del quale i rapporti affettivi esistenti tra il futuro adottante e l'adottando non sono suscettibili di determinare alcun effetto giuridico.

Nell'atto di intervento si sostiene altresì che il legislatore, imponendo preclusioni di ordine temporale *in subjecta materia*, ha inteso accostare, ai fini pensionistici, il trattamento dell'adozione tardiva a quello del tardivo matrimonio, che è stato anch'esso sottoposto all'esame della Corte (sentenza n. 3 del 1975 e n. 139 del 1979), essendosi riconosciuta la legittimità costituzionale della relativa disciplina in quanto volta a «garantire in qualche modo la serietà e genuinità del tardivo coniugio» (ordinanza n. 674 del 1988). Nello stesso modo la norma, oggetto della questione, è diretta ad evitare che il vincolo adottivo possa sorgere soltanto per assicurare una pensione all'adottato e quindi con finalità del tutto estranee agli scopi etico-sociali per i quali l'istituto della famiglia è costituzionalmente garantito.

Cosicché gli invocati parametri costituzionali non sarebbero violati, sia perché le norme che limitano in materia pensionistica gli effetti del matrimonio o dell'adozione tardivi non riguardano il campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri della famiglia e non impediscono la costituzione degli anzidetti vincoli, poiché comportano soltanto il ridimensionamento di una aspettativa futura ed incerta, quale quella di conseguire la pensione di reversibilità; sia perché è stato già evidenziato che al principio generale del diritto all'assistenza e previdenza possono essere apportate deroghe, in relazione ad interessi generali valutati dal legislatore; sia infine perché le specifiche modalità con le quali la legge provvede a tutelare la genuinità dell'istituto familiare, e quindi la specifica determinazione dei limiti temporali di cui si discute, non possono che essere riservati alla discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

1. La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, nell'equiparare agli orfani i figli adottivi di pensionati statali, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, subordina il relativo diritto alla condizione che «la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente pensionato prima del sessantesimo anno di età».

Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del giudice rimettente, con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili: perché verrebbe con essa disattesa la sostanziale condizione paritaria che il legislatore riconosce ai figli legittimi ed a quelli adottivi; perché il figlio adottato dal pensionato ultrasessantenne sarebbe irrazionalmente privato del trattamento di reversibilità, in quanto, pur conservando tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, si vedrebbe precluso il reciproco beneficio nei confronti del genitore legittimo o naturale, in quanto verrebbe a mancare il prescritto requisito della convivenza, resa di fatto impossibile a causa della costituzione del nuovo vincolo familiare; perché la discriminazione tra figli adottivi di pensionati ultra ed infrasessantenni verrebbe determinata da una condizione estranea alla sfera giuridica dell'adottato.

Si ravvisa altresì un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che tutela l'istituto della famiglia anche con agevolazioni d'ordine economico e non certo frapponendo ostacoli alla sua formazione, nonché con l'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai cittadini, inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale là dove per effetto della norma impugnata tale diritto verrebbe in concreto negato per un ingiustificato ostacolo d'ordine temporale riferibile, per di più, ad un altro soggetto.

2.1. Le questioni non sono fondate.

Per quel che riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, va in primo luogo rilevato che, anche se è vero che il legislatore tende in via di principio ad equiparare la famiglia degli affetti a quella di sangue, non può ritenersi conferente il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 403 e n. 268 del 1988 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, la prima, della norma che escludeva il diritto alla pensione di reversibilità del figlio naturale quando avesse proposto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità dopo la morte del genitore, la seconda, della norma che escludeva tale diritto per il figlio naturale riconosciuto dopo la cessazione dal servizio del pensionato. Entrambe le dette sentenze muovevano dal presupposto, espressamente da esse indicato, della natura dichiarativa del riconoscimento e della sua retroattività alla data della nascita, il che aveva indotto questa Corte a considerare ininfluate, ai fini del diritto del figlio alla pensione di reversibilità, il momento in cui il riconoscimento fosse intervenuto. Invece l'adozione, non avendo come presupposto un vincolo presistente, ha natura costitutiva e, quindi, produce i suoi effetti dal momento in cui viene pronunciata (art. 298 del codice civile). Le due situazioni sono fra loro non omogenee e perciò non raffrontabili ai fini della definizione della presente questione.

Né può ritenersi ingiustificata la diversità di trattamento più favorevole per l'adottato da genitore infrasessantenne rispetto a quella prevista per l'adottato da genitore ultrasessantenne, perché l'età avanzata del genitore, e quindi l'attenuarsi delle sue forze, fanno apparire ragionevole la presunzione, su cui la censurata limitazione si fonda, che l'adozione possa essere voluta non per perseguire le finalità proprie dell'istituto, ma al solo scopo di trasferire la pensione ad altra persona. Evenienza, questa, resa ancor più evidente quando si tratti di adozione di persona maggiore di età — come è nel caso del giudizio *a quo* —, dalla quale esulano gli scopi educativi ed assistenziali propri dell'adozione del minore, le sue finalità essendo prevalentemente patrimoniali.

Quanto alla possibilità, prospettata nell'ordinanza di rinvio, di ovviare — mediante il controllo del giudice che intervenga nel procedimento — al rischio che l'istituto dell'adozione possa essere utilizzato solo in funzione del vantaggio economico di far conseguire la pensione di reversibilità, deve in contrario osservare che il profilo è del tutto irrilevante rispetto al giudizio *a quo* in cui, come si è già osservato, si è in presenza di una adozione intervenuta nei confronti di un adottato maggiore di età. In questa ipotesi, difatti, il controllo del giudice è estremamente limitato, perché, secondo quanto previsto dall'art. 312 del codice civile (come modificato dall'art. 64 della legge n. 184 del 1983),

il tribunale deve soltanto verificare se tutte le condizioni della legge sono state adempiute e se l'adozione convenga all'adottando, il che esclude in quella sede che l'autorità giudiziaria possa «valutare che il vincolo predetto sia preordinato o meno al perseguimento dello scopo tipico voluto dalla norma». Un controllo del genere sarebbe in ipotesi possibile nel caso dell'adozione del minore, in ordine alla quale la normativa vigente prevede un'ampia e penetrante indagine del giudice, proprio a causa del motivo ispiratore dell'istituto costituito dall'intento di dare compiuta attuazione al diritto del minore ad una famiglia, e che perciò presenta struttura ed effetti differenti dall'adozione del maggiore di età. Ma è chiaro come una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, limitata all'ipotesi dell'adozione del minore, sarebbe irrilevante rispetto al giudizio *a quo*, nel quale la pensione di reversibilità era stata reclamata da persona adottata quando era maggiore di età.

2.2. — Non può poi essere condiviso l'ulteriore argomento del giudice *a quo* secondo cui, nell'ipotesi di adozione da parte dell'ultrassessantenne, il figlio adottivo, pur conservando tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi precluso il trattamento di reversibilità derivante dal vincolo con il genitore legittimo o naturale per difetto quanto meno del requisito della convivenza, resa di fatto impossibile in forza della costituzione della nuova famiglia civile.

In proposito deve osservarsi che tale rischio è piccamente valutabile a priori dai soggetti interessati ed in particolare da parte dell'autorità giudiziaria che, ai fini del procedimento di adozione, deve sempre valutare se l'adozione convenga all'adottando. Quindi, essendo noto — sin dal momento in cui si assume l'iniziativa dell'adozione — che, nella ipotesi in cui l'adottante abbia superato i sessanta anni, l'adottato non potrà reclamare la reversibilità della sua pensione, sarà certamente possibile valutare in quel momento la convenienza dell'adozione, tenendo conto della perdita da parte dell'adottato della reversibilità della pensione del genitore legittimo o naturale in conseguenza del venir meno del requisito della convivenza.

Ciò comunque non senza considerare che nel caso dell'adozione di persona maggiore di età, come è appunto quella che riguarda il giudizio *a quo*, il vincolo di adozione non suppone necessariamente il sorgere dell'obbligo di convivenza fra adottante ed adottato. Anche sotto questo profilo il giudice rimettente sembra dunque aver tenuto presente la disciplina propria dell'adozione del minore, che è invece del tutto ininfluenza rispetto al caso oggetto del giudizio principale.

3. — Le considerazioni che precedono inducono alla dichiarazione di infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art. 31 della Costituzione, perché, vertendo il giudizio *a quo* sulla pretesa alla pensione di reversibilità avanzata da persona adottata quando era già maggiore di età, non vale richiamarsi ai principi sulla famiglia contenuti nella norma costituzionale invocata, perché essi non riguardano quel tipo di adozione.

4. — Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, perché il diritto dei cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere al mantenimento ed all'assistenza sociale non può essere realizzato con l'attribuire a chi sia titolare di una pensione la facoltà di scegliere, mediante un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficiare, con il trasferirgli a vita la pensione: il parametro costituzionale invocato tende non già allo scopo di favorire soggetti particolari, bensì a consacrare il dovere dello Stato e della collettività ad apprestare misure riguardanti tutta la categoria dei soggetti che si trovino nelle condizioni di dover essere assistiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAIA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 412

Sentenza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Soccida parziaria - Conversione in affitto - Condizioni - Necessità che l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore ad una determinata misura - Ragionevolezza del criterio quantitativo - Non fondatezza della questione.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 41 e 44).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari») promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Fara Giuseppe e Solinas Andrea, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 14, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Fara Giuseppe, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da Giuseppe Fara contro Andrea Solinas per ottenere l'accertamento della non spettanza al convenuto del diritto di conversione in affitto a coltivatore diretto del rapporto di soccida corrente tra le parti, il Tribunale di Sassari - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 2 novembre 1988, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 41 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, «nella parte in cui dispone che la conversione in affitto è estesa ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto di bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti».

Sulla base della sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 25 in quanto prevedeva indiscriminatamente la c.d. conversione automatica della mezzadria e della colonia parziaria in affitto a coltivatore diretto, senza eccettuare il caso che il concedente abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, il giudice *a quo* ritiene che nel rapporto di soccida, previsto nel secondo comma, al soccidante che si dimostri «attivo e partecipe nella conduzione dell'azienda, non può essere negata la tutela degli artt. 41 e 44 Cost. per il solo fatto che l'apporto di bestiame da parte sua risulti inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito, quasi che un apporto di bestiame in tale misura possa costituire elemento univocamente indicativo di collaborazione solo apparente tra soccidante e soccidario».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente sostenendo l'infondatezza della questione sul riflesso che l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del primo comma dell'art. 25 avrebbe necessariamente travolto anche il secondo comma, che del primo è soltanto una estensione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura, «vi è una profonda diversità di incidenza tra la materia oggetto della citata pronuncia della Corte e la materia ora rimessa al giudizio della medesima: là vi era una disciplina generale che escludeva impedimenti all'automaticità della conversione del contratto, privando il concedente del suo potere di iniziativa economica e della sua qualità di imprenditore agricolo; qui vi è invece una disciplina particolare che esclude impedimenti alla conversione automatica in ragione dello scarso apporto di bestiame da parte del soccidante», cioè subordinatamente a un dato oggettivo assunto come indice, per sé sufficiente e incontrovertibile, della scarsità di contributo del soccidante alla gestione dell'impresa.

Considerato in diritto

1. — Secondo il Tribunale di Sassari il limite di applicabilità della c.d. conversione automatica in affitto a coltivatore diretto, che la sentenza di questa Corte n. 238 del 1984 ha desunto dagli artt. 41 e 44 della Costituzione per i contratti di associazione agraria contemplati nel primo comma dell'art. 25 della legge n. 203 del 1982, comporterebbe l'illegittimità costituzionale anche del secondo comma nella parte concernente i contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo. La condizione cui è subordinato il diritto del soccidario alla conversione del contratto, cioè un conferimento di bestiame, da parte del soccidante, inferiore a un certo rapporto percentuale con quello dell'altro contraente, non sarebbe un elemento univocamente indicativo di inadeguato contributo del soccidante alla direzione dell'impresa, onde pure in questo caso tale presupposto dovrebbe essere accertato dal giudice secondo i medesimi criteri applicati nei casi del primo comma.

2. — La questione non è fondata.

La difesa del soccidante sostiene che l'infondatezza dovrebbe essere dichiarata in via di interpretazione del secondo comma dell'art. 25, dovendosi ritenere che, in seguito alla sentenza citata, nemmeno nelle ipotesi previste in questo comma potrà prodursi conversione del contratto per volontà unilaterale del concessionario se non quando si dimostri l'assenza di impegno imprenditoriale da parte del concedente.

Una simile tesi, secondo cui la sentenza n. 138 si ripercuoterebbe sull'intero secondo comma dell'art. 25, non può essere condivisa. Basti osservare che il limite della conversione automatica, introdotto dalla sentenza nel primo comma, non è evidentemente ripetibile per il contratto di soccida con conferimento di pascolo. Poiché in questo rapporto la direzione dell'impresa spetta per legge al soccidario (art. 2186, secondo comma, cod.civ.), mentre il soccidante ha solo un potere di controllo della gestione, non avrebbe senso domandarsi se il soccidante abbia dato un contributo adeguato alla direzione dell'impresa.

3. — In stretta connessione con la norma che assoggetta incondizionatamente a conversione in affitto la soccida con conferimento di pascolo deve essere valutata la disposizione successiva, che estende la conversione «ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti».

Si tratta di un contratto misto risultante dalla combinazione della soccida parziaria (art. 2182 cod.civ.) con l'elemento caratteristico della soccida con conferimento di pascolo (art. 2186). Considerato che il contratto misto si riduce sempre a un contratto tipo secondo la regola della prevalenza (o dell'assorbimento), al legislatore del 1982 si poneva il problema di fornire al giudice un criterio oggettivo per decidere quale delle due componenti dovesse reputarsi prevalente, se il tipo della soccida parziaria o l'elemento tipico della soccida con conferimento di pascolo: la prima, essendo un contratto costitutivo di un'impresa associata di allevamento del bestiame, è estranea all'ambito applicativo della conversione in affitto, la quale riguarda soltanto i contratti di associazione agraria aventi per oggetto la coltivazione di un fondo; la seconda, invece, in quanto ha per oggetto l'utilizzazione da parte del soccidario di un terreno di proprietà del soccidante (dove la vicinanza di questa figura di soccida al contratto di affitto, al quale era accostata dall'art. 24 della legge n. 11 del 1971), è sottoposta alla conversione. Il criterio dirimente non poteva trovarsi se non nel rapporto percentuale, inferiore a una certa soglia discrezionalmente individuata dalla legge nei venti per cento, tra il valore del bestiame conferito dal soccidante e il valore del bestiame complessivamente conferito dai contraenti. Tale rapporto rappresenta indirettamente anche la proporzione tra i due conferimenti del soccidante (bestiame e terreno per il pascolo), la quale dimostra una netta prevalenza, da parte sua, della figura del proprietario che concede un fondo in godimento sulla figura dell'allevatore che si associa con un altro allevatore.

4. - Il criterio quantitativo, che delimita la convertibilità in affitto, per volontà unilaterale del soccidario, della soccida parziaria con conferimento di pascolo, non ha dunque la funzione di indicatore tipico di adeguato o non adeguato apporto del soccidante alla direzione dell'impresa, quasi che per la conversione di questo contratto (innominato) di associazione agraria il legislatore del 1982 avesse anticipato, sotto specie di scarso apporto di bestiame, il requisito poi introdotto nel primo comma dell'art. 25 dalla sentenza n. 138 del 1984. Oltre che sul piano dell'interpretazione storica, tale valutazione si dimostra inconsistente anche sul piano dell'interpretazione logica, non

appena si rifletta che il detto requisito sarebbe nel nostro caso negativamente accertato mediante una presunzione legale assoluta fondata sul fatto di un contributo del soccidante al conferimento del bestiame in misura inferiore al quinto del valore complessivo, mentre, come è noto, la presunzione *iuris et de iure* non è un mezzo di prova, né una regola sull'onere della prova, bensì una tecnica di determinazione della disciplina sostanziale di un rapporto giuridico.

La funzione del criterio quantitativo di cui si controverte è quella di stabilire, secondo un apprezzamento discrezionale del legislatore, quale dei due schemi contrattuali, che concorrono a formare il contratto di soccida parziaria con conferimento di pascolo, debba ritenersi prevalente, e quindi dotato di *vis attractiva* più forte della disciplina corrispondente. Pertanto la conversione del contratto nel caso in questione non è altro che un'applicazione — secondo la regola dell'assorbimento, che determina la disciplina dei contratti misti — della norma immediatamente precedente relativa alla soccida con conferimento di pascolo, in ordine alla quale, come si è detto, non è proponibile la condizione cui la sentenza più volte citata di questa Corte ha sottoposto la conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAIA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0840

N. 413

Sentenza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Opere pubbliche - Gare di appalto - Offerte in rialzo ed in ribasso ed offerte anomale - Giudizio di anomalia - Criteri - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

(D.-L. 23 settembre 1987, n. 393, art. 4; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, secondo comma; legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 59 e 60; legge regione Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, artt. 18 e 19).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAIA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo), dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) e degli artt. 18 e 19 della legge della Regione Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 (Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo) e successive modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1988 dal TAR per il Piemonte sul ricorso proposto dalla S.p.a. Imprebeton contro la Regione Piemonte ed altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dal TAR per il Piemonte sul ricorso proposto dalle Imprese Riunite Garzena S.p.a. ed altro contro la Comunità Montana Pinerolese Pedomontano ed altri, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo, concernente il provvedimento con cui il Comitato regionale di controllo aveva annullato un atto di aggiudicazione di una gara per l'esecuzione di opere pubbliche, il Tar per il Piemonte, con ordinanza in data 5 ottobre 1988 (r.o. n. 83 del 1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (soppresso dall'art. 1, primo comma, della legge di conversione 25 novembre 1987, n. 478, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal secondo comma della medesima disposizione), 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 18 e 19 della legge reg. Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni.

Dall'ordinanza di rinvio emerge che l'organo regionale di controllo aveva annullato la delibera comunale di aggiudicazione in quanto, nell'individuazione delle offerte anomale da escludere dalla gara, l'ente appaltante, contrariamente a quanto prescrive l'art. 4 del decreto legge n. 393 del 1987, aveva tenuto conto (nella media delle percentuali delle offerte ammesse) anche delle offerte in aumento e non soltanto di quelle a ribasso.

Il giudice *a quo* ritiene che la predetta disposizione vada invece interpretata nel senso che al calcolo della media delle percentuali delle offerte ammesse debbano concorrere sia quelle al rialzo che quelle al ribasso, mentre, in base al dato letterale della norma, l'esclusione potrà colpire solo le seconde. Nonostante tale interpretazione, che consentirebbe di definire il giudizio nel senso invocato dal ricorrente, il Tribunale adito dubita, per altri versi, della legittimità costituzionale della norma in questione.

Le censure attongono al nuovo sistema introdotto dal legislatore che, modificando il precedente, non consente più alcuna discrezionalità nell'individuazione delle offerte anomale. L'esclusione di quest'ultime dalla gara in base ad un mero calcolo matematico e non più ad una valutazione dell'ente appaltante, sarebbe del tutto irrazionale soprattutto nei casi in cui (art. 1 lett. *a)* e *d)* legge 2 febbraio 1973, n. 14), il procedimento di aggiudicazione, prescindendo dal raffronto con un prezzo base preventivamente stabilito dall'amministrazione: in tali ipotesi, l'esclusione verrebbe a dipendere da elementi esclusivamente forniti dagli stessi concorrenti.

Il sistema introdotto dalla disposizione impugnata costringe infatti l'amministrazione a considerare come anomale offerte che traggono tale qualificazione non dalla verifica con un parametro obiettivo e rapportato al costo preventivo delle opere, ma bensì dalle altre offerte presentate, le quali, già di per sé, potrebbero risultare anomale, quando addirittura non siano abnormi ed esclusivamente finalizzate a spostare il livello di anomalia.

La determinazione del margine di accettabilità delle offerte, ad avviso del giudice *a quo*, non può non comportare una valutazione che solo il destinatario delle stesse è in grado di compiere (come era peraltro giustamente previsto dall'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584) e sarebbe quindi del tutto illogico e lesivo del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) affidare la tutela di tale interesse, mediante un meccanismo di esclusione meramente automatico, alle stesse parti interessate.

Una ulteriore violazione dell'invocato principio di buon andamento consisterebbe, inoltre, nel fatto che la disposizione censurata, invece di disporre che la verifica dell'anomalia avvenga anteriormente all'aggiudicazione e con un procedimento autonomo, prevede che l'offerta sospetta, confluendo negli elementi da cui è tratta la media, concorra anch'essa a determinare il risultato della gara, consentendo così che quest'ultima risulti alterata da eventuali componenti anomale.

2. — In ordine alla rilevanza della prospettata questione, il Tribunale remittente ritiene che, pur non potendo condividere l'interpretazione data dal Coreco alla norma impugnata, non potrebbe limitarsi ad annullare l'atto negativo di controllo perché così facendo «darebbe pur sempre applicazione ad una norma della cui legittimità dubita». L'accoglimento del ricorso, difatti, significherebbe accettare quell'automatismo di determinazione dell'offerta anomala che la disposizione censurata impone.

Poiché, inoltre, all'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata conseguirebbe — attraverso l'annullamento giurisdizionale dell'atto impugnato — l'automatica esecutività del provvedimento controllato, il quale «ancor più dell'atto di controllo, ha fatto rigorosa applicazione della norma nel frattempo dichiarata incostituzionale», il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'attuale sistema di controlli regionali, in quanto, seppure indirettamente, costringerebbe l'organo di giustizia amministrativa, a conferire legittimità ad atti addirittura applicativi di una norma incostituzionale.

Vengono così denunciati in relazione all'art. 97 della Costituzione, gli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, e gli artt. 18 e 19 della legge reg. Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, il controllo debba essere di nuovo esercitato nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti.

3. — Nel corso di un altro giudizio concernente non solo il provvedimento con cui il Coreco aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, ma anche l'atto con cui l'ente locale, uniformandosi alle indicazioni emesse dall'organo di controllo, aveva successivamente modificato l'aggiudicazione, lo stesso Tribunale amministrativo, con ordinanza in data 11 gennaio 1989 (r.o. n. 206 del 1989), ha sollevato con eguale motivazione e sempre in relazione all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, avente contenuto sostanzialmente identico alla prima delle norme impugnate con il precedente atto di rimessione, nonché delle medesime disposizioni statali e regionali (del Piemonte) che disciplinano l'attività di controllo sugli atti degli enti locali, già denunciate nell'altra ordinanza di rinvio.

4. — In entrambi i giudizi non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione concernente le norme sui controlli regionali. Un'eventuale sentenza additiva, nel senso invocato dal giudice *a quo*, comporterebbe, difatti, la sostanziale sostituzione di una nuova disciplina a quella vigente, operazione che sarebbe preclusa a questa Corte, rientrando nella sfera di esclusiva discrezionalità del legislatore.

Nel merito, poi, la questione risulterebbe comunque infondata, in quanto, accettando la soluzione auspicata dal Tribunale remittente, il controllo sugli atti degli enti locali, previsto da una norma costituzionale (art. 130 della Costituzione) verrebbe in sostanza ad essere esercitato dal giudice amministrativo, che finirebbe per sovrapporsi all'organo tutorio nell'individuazione dei vizi dell'atto sottoposto a controllo.

Essendo dunque inammissibile e comunque infondata la seconda delle questioni sollevate, al cui accoglimento le ordinanze di rinvio hanno subordinato la rilevanza della prima questione, quest'ultima, ad avviso dell'Avvocatura risulterebbe irrilevante in base alla stessa prospettazione del giudice *a quo*.

L'interveniente osserva, poi, che la questione sarebbe comunque infondata nel merito. Il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale è stato infatti adottato al fine di accelerare le procedure relative all'affidamento degli appalti, in quanto la precedente norma (art. 24, terzo comma, legge 8 agosto 1977, n. 584), basata sulla verifica e sul contraddittorio, si era rivelata densa di inconvenienti, sia in ordine ai tempi di svolgimento, sia in ordine alle difficoltà tecniche nel valutare la serietà dell'offerta sospetta.

Il criterio di esclusione automatica che climina ogni discrezionalità dell'ente appaltante, predeterminando un limite al di sotto del quale l'offerta è presunta anomalmente bassa, tutela nel modo migliore l'interesse pubblico alla buona realizzazione dell'opera. Tale sistema, quindi, che si iscrive peraltro in una materia nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalità, non sembra affatto irragionevole, ma appare anzi basato sull'obiettività dei dati risultanti dal mercato e quindi maggiormente teso a garantire la *par condicio* dei concorrenti.

Considerato in diritto

1. — Nel corso di un giudizio concernente l'impugnativa dell'atto con cui il Comitato regionale di controllo del Piemonte aveva annullato una deliberazione comunale di aggiudicazione di una gara di appalto — nel presupposto che l'esclusione di alcune «offerte anomale» da parte di ditte concorrenti era stata disposta sulla base di una errata interpretazione della legge da applicare — il Tribunale amministrativo regionale adito, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (soppresso dall'art. 1, primo comma, della legge di conversione 25 novembre 1987, n. 478, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal secondo comma della stessa disposizione). Nel dubbio che la questione così proposta fosse irrilevante ai fini della definizione del giudizio *a quo*, essendo l'ambito di quest'ultimo limitato al *petitum* di annullamento dell'atto dell'organo di controllo, il giudice *a quo* ha sollevato, sempre di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni, in quanto queste norme, secondo la giurisprudenza, non consentono all'organo regionale di controllo, che si sia visto annullare in sede giurisdizionale il proprio atto negativo, di rinnovare il potere di controllo.

Il giudice *a quo*, in altri termini, in questa prospettazione alternativa, subordina la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 — cioè della normativa sostanziale che regolava all'epoca la materia della esclusione dalle gare di appalto delle c.d. offerte anomale — alla possibilità che l'organo regionale di controllo possa vedersi restituito nella propria potestà di annullamento in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa che attualmente glielo impedisce (artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 1953 e artt. 18 e 19 della legge regionale del Piemonte n. 42 del 1976), e possa quindi applicare lo *ius superveniens* conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in materia di offerte anomale, annullando la deliberazione comunale che su di essa si fonda.

Con identiche argomentazioni, nel corso di un altro giudizio relativo all'impugnativa sia dell'atto negativo di controllo che di quello conseguente con cui il Comune si era uniformato al primo, lo stesso Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha successivamente disciplinato la materia delle offerte in modo sostanzialmente identico all'art. 4 del decreto legge n. 393 del 1987, sia della normativa statale e regionale in tema di controlli già censurata nella precedente ordinanza.

2. — I giudizi possono essere riuniti e le relative questioni affrontate congiuntamente essendo influenti, ai fini della loro soluzione, la circostanza che nel secondo dei giudizi *in quo* era stata impugnata anche la delibera comunale che si era successivamente uniformata all'indirizzo dell'organo di controllo.

3. — Le questioni, nei termini in cui risultano sollevate, sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della definizione dei giudizi *a quo*.

Per quel che concerne l'art. 4 del decreto legge n. 393 del 1987, nonché l'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è la stessa prospettazione del giudice *a quo* a far concludere per la irrilevanza della questione, dato che nelle ordinanze di remissione testualmente si afferma che «il ricorso è proposto contro l'interpretazione che l'organo di controllo ha dato alla norma. Il Tribunale non ritiene di poter accettare questa interpretazione, ma non può limitarsi ad annullarla, in quanto in questo modo darebbe pur sempre applicazione ad una norma della cui costituzionalità si dubita», soggiungendo che «anche la decisione della Corte che si limitasse a dichiarare l'incostituzionalità della norma in questione non farebbe completamente giustizia. Se venisse meno infatti l'art. 4 del decreto legge 23 settembre 1987, n. 393, questo Tribunale si vedrebbe costretto ad annullare l'interpretazione che il CO.RE.CO. ne ha data, ma la conseguenza sarebbe che — annullato l'atto di controllo — diventerebbe esecutiva quella aggiudicazione» facendo sì «che l'organo di giustizia amministrativa finisca con il conferire legittimità ad atti per altro verso dichiaratamente illegittimi (e, nel caso in esame, addirittura applicativi di una norma incostituzionale)».

Lo scopo che dichiaratamente intende perseguire il giudice rimettente, al fine di rendere rilevante la pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, in tema di c.d. offerte anomale, è dunque quello di pervenire alla caducazione della delibera comunale di aggiudicazione, di un atto cioè al di fuori del giudizio *a quo*, essendone l'oggetto delimitato dalla richiesta di annullamento dell'atto di controllo.

Peraltro, come si è già avuto modo di illustrare in precedenza, il Tribunale rimettente, dubitando della rilevanza della questione così sollevata, si propone di pervenire al risultato dell'annullamento della deliberazione comunale, in quanto solo in questo modo, la questione di legittimità costituzionale della norma sulla quale detta deliberazione si fonda diverrebbe rilevante. Viene pertanto denunciata l'incostituzionalità delle norme che escludono la possibilità di reiterare l'esercizio della potestà di controllo, poiché, qualora quest'ultime fossero dichiarate illegittime assumerebbe automaticamente rilevanza anche la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in tema di c.d. offerte anomale, in questo caso, infatti, l'organo di controllo potrebbe annullare la deliberazione comunale per il venir meno della norma che la sorregge.

Ma la questione di legittimità costituzionale della normativa in tema di controlli, dalla cui fondatezza viene ad essere così condizionata la fondatezza dell'altra questione, è a sua volta irrilevante ai fini della definizione del giudizio *a quo*. Questo non riguarda affatto l'aspetto della reiterabilità dell'atto di controllo dopo il suo annullamento in sede giurisdizionale, essendo questa una evenienza estranea all'ambito del giudizio che, circoscritto dal *petitum*, non richiede al giudice alcuna diretta applicazione di tale normativa.

L'irrilevanza della questione riguardante la normativa statale e regionale in tema di controlli, rende a sua volta irrilevante, anche dal punto di vista di questa prospettazione alternativa, la questione di legittimità costituzionale della norma in tema di c.d. offerte anomale, subordinata dal giudice *a quo* all'accoglimento dell'altra.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 23 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili a uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di

prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo) e dell'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 (Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo), sollevate in riferimento all'art. 97 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0841

N. 414

Sentenza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato - Rilascio di copia esecutiva - Obbligo del pagamento dell'imposta - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro») promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Presidente della Corte d'appello di Milano sul reclamo proposto da Spampinato Francesca, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto.

1. — Contro il rifiuto della Cancelleria del Tribunale di Milano di rilasciarle, senza previa registrazione con pagamento della relativa imposta, copia esecutiva della sentenza n. 4579 del 26 maggio 1988, portante condanna in suo

favore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un grave incidente stradale. Francesca Spampinato proponeva ricorso al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ.. In sede di reclamo avverso il decreto di reiezione del ricorso, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 18 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro (nella specie ammontante a oltre 17.000.000).

Ritenute, in premessa, la natura giurisdizionale (camerale) del procedimento ex art. 745 cod. proc. civ. e la reclamabilità del provvedimento conclusivo, il giudice *a quo* ravvisa nella norma denunciata una violazione del principio di eguaglianza, nonché del diritto di difesa sotto l'aspetto del «diritto di ricorrere al giudice per ottenere provvedimenti non soltanto accertativi, ma anche realizzativi di giustizia», con conseguenze ancora più inique quando, come nella specie, la pretesa del fisco determini il «rischio non soltanto di non riuscire a ottenere il soddisfacimento del diritto soggettivo di credito, ma addirittura di non potere più rivalersi neppure dell'imposta pagata, a causa della economica nullatenenza del condannato».

Sulla base della sollevata questione di legittimità costituzionale, il giudice remittente ha poi accolto, con la medesima ordinanza, il contestuale ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., ordinando al cancelliere competente il rilascio della copia in oggetto e disponendo che l'ufficiale giudiziario detragga dalla parte di stipendio del danneggiante (unico suo cespite pignorabile) che verrà assoggettata ad esecuzione forzata una quota proporzionale in favore dell'Ufficio del registro fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 1006 del 1948, secondo la quale il ricorso di cui all'art. 745 darebbe luogo a un procedimento puramente disciplinare che si esaurisce col provvedimento indicato nell'ultimo comma, restando aperta alla parte interessata soltanto la possibilità di instaurare *ex novo* un giudizio contenzioso per fare accertare il proprio diritto ad avere la copia.

Quanto all'infondatezza, l'Avvocatura afferma «la totale estraneità del principio di eguaglianza al tema trattato», e in ordine all'art. 24 Cost., certamente applicabile anche al processo esecutivo, osserva che il giudice remittente non prospetta una incompatibilità in via generale e astratta della norma impugnata col diritto di difesa, ma soltanto una particolare impossibilità per la ricorrente, dipendente da contingenze di fatto, di recuperare dal debitore l'imposta di registro.

Considerato in diritto

1. — Investito del reclamo contro un provvedimento negativo pronunciato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ., il Presidente della Corte d'appello di Milano ha sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro.

L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato non può essere accolta. Essa è fondata su una non recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1006 del 24 giugno 1948), che al procedimento previsto dall'art. 745 aveva attribuito natura di procedimento amministrativo, analogo ai procedimenti disciplinari. Tale opinione, abbandonata dalle Sezioni unite con la sentenza 20 marzo 1986, n. 1973, può considerarsi del tutto superata, da nessuno essendo oggi posta in dubbio la natura giurisdizionale del detto procedimento, nel quale il giudice competente è chiamato a pronunciarsi sul diritto del ricorrente al rilascio della copia oppure sul diritto del cancelliere o del pubblico depositario di rifiutarlo.

Si discute, invece, se si tratti di un procedimento di giurisdizione contenziosa ovvero di giurisdizione volontaria: nell'ambito della prima opinione si pone l'ulteriore quesito se il decreto indicato nell'ultimo comma dell'art. 745 sia suscettibile di ricorso per Cassazione in base all'art. 111, secondo comma, Cost., mentre nell'ambito della seconda si disputa sulla reclamabilità del decreto al giudice superiore, cioè sull'estensibilità al nostro caso del principio della doppia istanza di reclamo applicato dall'art. 739. Il giudice remittente ha seguito quest'ultima opinione, alla stregua della quale si è ritenuto competente a promuovere l'incidente di legittimità costituzionale. La Corte non può che prendere atto di tale valutazione, essendo sua giurisprudenza costante che una questione di legittimità costituzionale

può essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice *a quo* solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile (cfr., da ultimo, sent. n. 777 del 1988).

2. -- La questione non è fondata nel senso e nei limiti appresso indicati.

La regola dell'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 è limitata non solo dalle eccezioni stabilite nel secondo comma, ma anche, per quanto riguarda la condizione del previo pagamento dell'imposta, dall'art. 59, il quale prevede quattro casi di «registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute». Tra questi casi, con una importante innovazione nella disciplina del precedente art. 57 del d.P.R. n. 634 del 1972, sono state incluse «le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato». Come si legge negli atti parlamentari, l'innovazione «si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto si tende a non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese», considerata l'aleatorietà dell'azione di rivalsa contro il danneggiante. In questo caso, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, «gli Uffici, che riceveranno dai cancellieri le sentenze di cui sopra, procederanno alla registrazione a debito con le modalità di cui al successivo art. 60, ma, ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, il recupero dell'imposta prenotata potrà essere effettuato soltanto nei confronti della parte obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche per questa fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente art. 57».

Col termine generico «sentenze» l'art. 59, lettera d), si riferisce sia alle sentenze penali, sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare *incidenter tantum* la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.

3. -- Il caso oggetto del giudizio *a quo* è perfettamente suscettibile sotto la previsione dell'art. 59, lett. d), della legge di registro. La sentenza 2 febbraio-26 maggio 1988, n. 4579, del Tribunale Civile di Milano ha condannato il convenuto anche al risarcimento dei danni morali (liquidati in lire 200 milioni, «tenuto conto dell'estrema gravità delle sofferenze fisiche e psichiche») sulla base della «configurabilità astratta del fatto come reato», cioè della conformità della condotta del convenuto alla fattispecie di reato prevista dall'art. 590, terzo comma, cod. pen., l'azione penale essendo improcedibile per mancata proposizione della querela.

Pertanto, nei limiti in cui è rilevante, ossia con riguardo alle «sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato», la questione va dichiarata non fondata alla stregua di una interpretazione sistematica che coordina l'art. 66 della legge di registro con gli artt. 59 e 60. Tale interpretazione chiarisce che, per le dette sentenze, il rilascio della copia esecutiva è bensì subordinato alla previa registrazione, ma senza obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta: anziché l'ammontare dell'imposta pagata il cancelliere indicherà sulla copia l'ammontare dell'imposta prenotata a debito, da recuperare, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, nei confronti di chi risulta dalla sentenza definitivamente obbligato al risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Presidente della Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 415

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati edilizi - Benefici - Estinzione del reato - Esclusione nella ipotesi in cui l'opera abusiva sia stata demolita dall'interessato - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELLI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8-*quater* del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di De Gregorio Giovanni, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Ercolano Antonino ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-*quater* del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) «nella parte in cui, gli uni non estendono il beneficio dell'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera, originariamente abusiva, sia stata demolita dall'interessato, l'altro limita il beneficio della non perseguibilità in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che, identica questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit., in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità, agli stessi strumenti;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8 quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAMA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0843

N. 416

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Legge delega per la riforma tributaria - Principi e criteri direttivi - Asserita insufficiente indicazione - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11).

(Cost., art. 76).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni penali - Applicazione preclusa al giudice a quo - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Nuovo ordinamento sanzionatorio - Asserita violazione del c.d. principio di «fissità» - Riferimento a parametro non avente rango costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, titolo V).

(Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 1, secondo comma).

Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Violazioni - Applicazione delle pene pecunarie - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 55).

(Cost., artt. 76 e 77).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Omessa ed infedele dichiarazione - Trattamento sanzionatorio - Misura - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 76).

Tributi in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Omessa ed infedele dichiarazione - Possibilità per il contribuente di versare l'imposta senza avvalersi della detrazione ovvero di operare direttamente le detrazioni e difendersi poi in giudizio in caso di contestazione - Non è violato il principio di difesa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46, quarto comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), degli artt. 46, 47, 55 e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché della restante normativa concernente le sanzioni di cui al titolo V del medesimo decreto, promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da Sambin Stanislao ed altri contro l'Ufficio Imposte Dirette di Savona iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi riuniti, proposti da alcuni contribuenti avverso avvisi di accertamento notificati dagli uffici finanziari per IRPEF e ILOR relative all'anno 1974 e, in uno di essi, per obblighi nascenti dalla qualità di sostituto di imposta rivestita dal ricorrente, la Commissione tributaria di primo grado di Savona, con ordinanza emessa il 30 luglio 1981 (pervenuta a questa Corte il 21 gennaio 1989) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 10, comma secondo, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione all'art. 76 della Costituzione; del «nuovo ordinamento sanzionatorio» nel suo complesso per violazione del c.d. «principio di fissità» stabilito dal capoverso dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; degli artt. 46, comma quarto, e 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione; degli artt. 47 e 55 del medesimo d.P.R. n. 600, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione; nonché della restante normativa concernente le sanzioni di cui al titolo V del medesimo d.P.R.;

che, in particolare, assunta genericamente la rilevanza delle questioni in relazione alle controversie sottoposte al suo esame, il giudice rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971 perché, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non avrebbe indicato al legislatore delegato sufficienti principi e criteri direttivi per la concreta determinazione delle sanzioni amministrative e penali e per la loro graduazione in relazione alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni alle leggi tributarie;

che, per quel che concerne la questione relativa al «nuovo ordinamento sanzionatorio» nel suo complesso, il giudice *a quo* assume che esso non rispetterebbe il c.d. «principio di fissità» stabilito dal capoverso dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo cui le disposizioni di tale legge, recante norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, non possono essere modificate o abrogate se non in modo esplicito;

che, in ordine agli artt. 46, comma quarto, e 56, comma primo, del d.P.R. n. 600 citato, che rispettivamente recano la sanzione amministrativa e quella penale per i casi ivi considerati, prescindendo entrambi dalla dimostrazione di un comportamento fraudolento, doloso o colposo, del contribuente, si sostiene dal giudice *a quo* che essi si porrebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non distinguerebbero tra omessa dichiarazione e dichiarazioni infedele nella irrogazione delle rispettive sanzioni;

che, in proposito si soggiunge che la prima delle norme denunciate (art. 46 cit.), prevedendo la irrogazione della pena pecuniaria anche nel caso in cui la differenza di reddito tra quello dichiarato e quello accertato — differenza sulla quale si calcola in concreto la misura della sanzione — dipenda dalla indeducibilità di spese, passività ed oneri, non terrebbe conto della difficile determinazione di tali fattori anche a causa delle incertezze della stessa amministrazione finanziaria nel procedere agli accertamenti, cosicché la dichiarazione diventerebbe «infedele» per effetto di elementi incerti, con conseguente applicazione anche della sanzione penale di cui all'art. 56, primo comma, dello stesso d.P.R.;

che, inoltre, si rileva che il mancato adeguamento della misura massima della imposta evasa, da cui scaturisce la irrogazione della sanzione penale per omessa o incompleta o infedele dichiarazione (art. 56, primo comma, del d.P.R. n. 600), unitamente alla incertezza degli uffici finanziari in ordine alle detrazioni possibili, renderebbe il sistema sanzionatorio ancor più ingiusto, così violandosi gli artt. 76 e 24 della Costituzione;

che, nell'ordinanza di rinvio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, è menzionata solo nel dispositivo, senza riscontri nella motivazione sui profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza di tutte le questioni.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già sollevata in riferimento allo stesso parametro (art. 76 della Costituzione) e sotto gli stessi profili ora enunciati, è stata già dichiarata non fondata con sentenze nn. 83 del 1989, 111 e 128 del 1986 e manifestamente infondata con sentenza n. 83 del 1989 e con ordinanza n. 45 del 1988;

che, non essendo dedotti, nell'ordinanza di rimessione, profili o argomenti diversi da quelli già disattesi dalla Corte, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, quanto alla questione, concernente l'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va rilevato che questo prevede sanzioni penali la cui applicazione è preclusa al giudice rimettente, onde deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza;

che la questione di legittimità costituzionale, relativa al «nuovo ordinamento sanzionatorio» recato dal titolo V del citato d.P.R. n. 600 del 1973, sotto il profilo della violazione del c.d. «principio della fissità» stabilito dall'art. 1, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali sulla repressione della violazione delle leggi finanziarie), articolo peraltro abrogato espressamente dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è manifestamente inammissibile, essendo stato assunto come parametro di riferimento un principio non avente rango costituzionale;

che manifestamente inammissibile è anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché, come già precisato nella narrativa, manca nell'ordinanza ad essa ogni motivazione, essendosi limitato il giudice *a quo* a censurare tali norme nel dispositivo con un mero riferimento ai parametri costituzionali (artt. 76 e 77) invocati;

che anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma quarto, dello stesso d.P.R. n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione — sollevata sotto il profilo che la norma denunciata riserverebbe identico trattamento sia per l'omissione che per la infedele dichiarazione, quest'ultima resa possibile da fattori di difficile determinazione a causa delle incertezze della Amministrazione finanziaria nelle operazioni di accertamento in ordine alla indeducibilità di spese, passività ed oneri — è manifestamente infondata poiché le due fattispecie poste a raffronto risultano invece sanzionate in modo diverso (cfr. art. 46 commi primo e quarto);

che, per quanto riguarda la questione, relativa allo stesso art. 46, comma quarto, cit., sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, va chiarito che la normativa vigente consente al contribuente la scelta tra due alternative, e cioè quella di effettuare la dichiarazione e il conseguente versamento dell'imposta, senza avvalersi della detrazione, e chiedendo il rimborso delle somme ritenute detraibili e quindi non dovute e con la conseguente possibilità in caso di rifiuto di adire il giudice tributario, oppure quella di operare direttamente le detrazioni e di difendersi in giudizio, qualora esse vengano contestate dall'amministrazione, sì che nel sistema non è ravvisabile la denunciata violazione del diritto di difesa;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata con la medesima ordinanza, in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie);

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAJANELLO
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

H9C0844

n. 417

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato di malversazione - Qualifica del soggetto attivo - Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Dipendente di società per la gestione delle autostrade - Incaricato di pubblico servizio - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. pen., art. 315, in relazione all'art. 358 stesso codice).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice penale in relazione all'art. 358 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ortombina Guglielmo, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritnuto che, con ordinanza 10 novembre 1988, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice penale, in relazione all'art. 358 stesso codice, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente che il dipendente di una società per la gestione di autostrade deve essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, così che il reato nella specie commesso (attribuzione agli autoveicoli di categoria inferiore a quella effettiva, allo scopo di incamerare a suo vantaggio la differenza di pedaggio, o di favorire taluni conducenti) andrebbe qualificato come malversazione, di competenza del Tribunale;

che, in precedenza, lo stesso Giudice istruttore, ritenendo invece che nel fatto si dovesse configurare il delitto di appropriazione indebita, aveva trasmesso gli atti al Pretore di Bolzano per competenza;

che questi, però, aveva restituito gli atti stessi osservando che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, all'impiegato addetto alla riscossione del pedaggio doveva essere appunto attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio;

che, a seguito di ciò, il Giudice istruttore riteneva di doversi adeguare alla detta giurisprudenza e di non dovere, perciò, sollevare conflitto di competenza, ma opinava che il dipendente di una società privata, che incassa pedaggi che rappresentano corrispettivo di una prestazione che va ad esclusivo beneficio della società, non possa rivestire la detta qualifica, anche perché gli spetterebbe allora una tutela che non trova riscontro in una particolare preparazione professionale o in particolari controlli;

che, semmai, la detta qualifica potrebbe spettare al dipendente della società esclusivamente quando in concreto compie atti di pubblico servizio, così come la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto per i dipendenti delle Banche d'interesse nazionale e della Cassa di Risparmio;

che, pertanto, verrebbe a verificarsi disparità di trattamento nell'ambito dei cittadini che svolgono analoghe attività, per cui riteneva il giudice d'investire questa Corte della questione;

che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della questione perché il giudice *a quo* avrebbe dovuto previamente sollevare il conflitto, proprio in quanto ha dato atto di un certo mutamento in corso da parte della giurisprudenza della Cassazione, e comunque chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata, avendo il servizio carattere pubblico ed essendo disciplinato in forma pubblicistica;

Considerato che l'eccezione preliminare dell'Avvocatura dev'essere respinta, avendo questa Corte in altra occasione deciso che, sollevato il conflitto di competenza, il giudice non può più avanzare questione di legittimità costituzionale nei confronti della decisione della Corte di Cassazione che fa stato nel processo in corso (vedi sentenza 609/88);

che, peraltro, il Giudice istruttore, a fronte di una ultradecennale e pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, non ha espresso alcuna motivazione in ordine al prospettato suo dissenso, limitandosi a considerazioni esteriori che non toccano la sostanza del problema sollevato, che era quella di spiegare perché mai il pedaggio rappresenti un corrispettivo che va a tutto vantaggio della società, così come l'ordinanza di rimessione apoditticamente afferma;

che, d'altra parte, il giudice ha dichiarato di volersi attenere alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, mentre, così stando le cose, avrebbe potuto e dovuto dare egli stesso quella diversa e motivata interpretazione delle funzioni dell'impiegato *de quo* che gli avrebbero consentito di pervenire alle conseguenze giuridiche da lui auspiccate;

che, in realtà, la norma denunciata non presenta alcun aspetto d'illegittimità costituzionale, giacché si limita a configurare gli elementi essenziali della fattispecie di «malversazione a danno di privati» quale reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio;

che altrettanto deve dirsi dell'art. 358 codice penale, dall'ordinanza richiamato, nel quale è data la nozione dell'incaricato di un pubblico servizio, agli effetti della legge penale, con riferimento sia al momento soggettivo che, appunto, al pubblico servizio, che però non viene definito;

che tutto ciò dimostra come la soluzione del quesito proposto non investa la legittimità costituzionale della disposizione impugnata, ma piuttosto l'identificazione delle funzioni che comportano, per loro natura, un pubblico servizio;

che, pertanto, non si tratta di interpretare una norma in senso conforme a Costituzione (anche nel qual caso, peraltro questa Corte ha suggerito che competente sia sempre il giudice ordinario che dovrà scegliere, attraverso

un'interpretazione adeguatrice, quella compatibile con la Costituzione; vedi sentenza n. 171 del 1986), sicché, vuoi per questa ragione, vuoi perché, comunque, l'ordinanza è frutto — per quanto già si è rilevato più sopra — di affermazioni apodittiche proprio sul punto concernente la natura di quelle funzioni;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudici innanzi alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 codice penale, in relazione all'art. 358, stesso codice, e con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano con ordinanza 10 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0845

N. 418

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida senza patente e con patente militare non convertita - Trattamento sanzionatorio - *Jus superveniens* - Restituzione atti al giudice a quo.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1987 dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di Marchese Salvatore, iscritta al n.144 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo con ordinanza emessa il 16 luglio 1987 (ma pervenuta alla Corte Costituzionale il 4 marzo 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, del Codice della Strada (approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) relativamente alla parificazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n.11, ha modificato la normativa denunciata nel senso auspicato dal Pretore, sicché si rende necessario un esame dell'applicabilità della nuova disciplina nel processo *a quo*:

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0846

N. 419

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Indennità di buonuscita - Liquidazione - Esclusione della indennità integrativa speciale dal computo della base retributiva/contributiva - Questione già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità - Monito al legislatore.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75).
(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo — Sez. staccata di Pescara — sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l' E.N.P.A.S., iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanza 15 dicembre 1988 (R.O. n. 97 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 344, in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in cui escludono la indennità integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibile (e poi manifestamente inammissibile), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione (Sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze nn. 641, 869, 1070, 1072 del 1988);

che, sebbene abbia fatto riferimento a nuovi parametri (artt. 1, 4, 35 e 98 della Costituzione), il giudice *a quo* non ha motivato sulla incidenza di essi nel giudizio e sostanzialmente si è limitato a chiedere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (Sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;

Considerato che, pertanto, non sono allegati nuovi profili d'incostituzionalità, mentre permane pressante l'invito all'intervento del legislatore, sia pur graduale nei modi e nei tempi anche in considerazione delle esigenze finanziarie connesse alla riforma generale dei trattamenti di quiescenza;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza 15 dicembre 1988, (R.O. n. 97 del 1989), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
 Il redattore: PESCATORE
 Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 420

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Membri delle commissioni tributarie - Previsione di un diverso regime di responsabilità a seconda che siano estranei o meno alla magistratura - Processo verbale della deliberazione - Eliminazione della segretezza del voto - Questioni già ritenute infondate - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 7, terzo comma, 8, quarto comma, e 16).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 10 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, comma terzo, 8, comma quarto, e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro sul ricorso proposto da Bertozzini Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Pesaro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 in quanto, nel disciplinare la responsabilità civile dei membri delle commissioni tributarie di secondo grado, in relazione ai danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero violato gli artt. 3, 24 e 25 Cost.: a) per la disparità di trattamento posta in essere fra i membri dello stesso collegio, avendo diversamente disciplinato la loro responsabilità a seconda che essi siano o no «estranei alla magistratura»; b) per la diversità di regime di responsabilità posta in essere, a seconda della loro composizione, tra collegi in cui vi siano membri che rispondano tutti in ugual modo e collegi in cui alcuni membri siano gravati da una più ampia sfera di responsabilità; c) per le diverse garanzie che ne deriverebbero per il cittadino, a seconda della composizione del collegio chiamato a decidere sulla controversia;

Ritenuto che, con la stessa ordinanza, il giudice *a quo* ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 101 e 10 Cost., in quanto la redazione del processo verbale della deliberazione, da esso previsto, eliminando la segretezza del voto espresso da ciascun componente del collegio, ne comprometterebbe l'indipendenza, violando anche la risoluzione dell'ONU secondo la quale il giudice non potrebbe essere oggetto di azione civile per colpa grave nell'esercizio della sua attività giurisdizionale;

Considerato, in relazione alla prima questione, che altra analoga, relativa alle commissioni tributarie di primo grado, è stata già decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 18 del 1989;

che anche la seconda questione è stata dichiarata non fondata, con la stessa sentenza n. 18 del 1989, con la quale — sotto altro profilo — il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che «è compilato sommario processo verbale», anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale»;

che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma, 8 quarto comma e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevate con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163 del 1989) della Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 10 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0848

N. 421

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza - Revoca - Esclusione nell'ipotesi in cui non risulti pendente od in corso una misura di sicurezza - Questione già ritenuta infondata con sentenza interpretativa di rigetto - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Trento nel procedimento di sorveglianza relativo a Lair Ulrich, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 1° dicembre 1988, il magistrato di sorveglianza di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario

e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente od in corso una misura di sicurezza:

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, con la quale è stato ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost.;

che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con le ordinanze nn. 911 e 1026 del 1988, che hanno concluso per la manifesta infondatezza di identiche questioni;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono adottati profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Trento con ordinanza 1^a dicembre 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0849

N. 422

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Liberazione condizionale - Revoca - Determinazione della pena residua - Irrilevanza del comportamento del condannato durante il periodo di libertà vigilata - Norma già dichiarata illegittima - Manifesta inammissibilità.

(Cod. pen., art. 177).

(Cost., artt. 3 e 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELLI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Massaro Clemente, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Papale Alfredo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva tenuto conto del comportamento del condannato e delle limitazioni patite dal medesimo durante il periodo di libertà vigilata;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 cod. pen. «nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo»;

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 423

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati edilizi - Sospensione dell'azione penale fino all'esaurimento del procedimento amministrativo - Ritenuta possibilità di sospendere illimitatamente l'azione penale - Insussistenza - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., art. 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con tre ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 151, 152 e 153 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989:

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sostenendo che, poiché l'azione penale resta sospesa fino all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria e poiché tale procedimento (per incuria dell'amministrazione o per il comportamento dilatorio dell'interessato) può durare per un tempo indeterminato senza che venga espressamente preso un provvedimento di diniego o di rilascio di sanatoria, esiste la possibilità d'una sospensione illimitata dell'azione penale;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, i giudizi, avendo ad oggetto identica questione, possono essere riuniti:

che il secondo comma dell'art. 13 cit. dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il Sindaco si pronuncii, la richiesta s'intende respinta;

che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al Sindaco può durare al massimo sessanta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;

che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al massimo per un periodo di sessanta giorni;

che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola l'art. 112 Cost., proprio perché la sospensione dell'azione penale (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in sanatoria;

che, di conseguenza, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0851

N. 424

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordine dei giornalisti - Iscrizione all'albo dei pubblicisti - Requisiti - Possesso della «regolare retribuzione» - Non postula una valutazione discrezionale degli organi dell'ordine professionale - Manifesta infondatezza della questione.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, primo comma).

(Cost., art. 103, primo comma).

Ordine dei giornalisti - Asserita istituzione di un giudice speciale e non di una sezione speciale - Insussistenza - Natura di sezione specializzata dell'organo giudicante istituito - Manifesta infondatezza della questione.

(Legge 10 giugno 1969, n. 308, art. 2).

(Cost., art. 102, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) e 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei colleghi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Laganà Olindo e il Consiglio Regionale per la Calabria dell'Ordine dei giornalisti ed altri iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato per l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di rigetto della istanza di iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, sul presupposto della carenza del requisito della «regolare retribuzione», richiesto dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), il Tribunale di Catanzaro — nella composizione integrata dai membri «laici» di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge citata (come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) — ha sollevato

d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, della sopra richiamata legge n. 69 del 1963, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione per la tutela di un interesse legittimo — tale dovendosi intendere a suo avviso la posizione soggettiva dell'aspirante alla iscrizione all'Ordine dei giornalisti — e dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (che ha sostituito il terzo comma dell'art. 63 della medesima legge professionale), in riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, essendosi con la norma da ultimo impugnata istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata, ovvero sia un ufficio stabilmente e tabellatamente precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto di entrambe le questioni proposte;

Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 284 del 1986) che, secondo la *communis opinio*, in materia di iscrizione agli albi professionali il soggetto è titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo incaricati il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge;

che, nel caso concreto, l'accertamento del requisito della «regolare retribuzione», richiesto dall'art. 35, comma primo, della legge n. 69 del 1963 per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari, non postula, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di remissione, una valutazione discrezionale degli organi dell'Ordine professionale, essendo questi invece tenuti all'adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell'esperienza;

che, pertanto, la prima questione è manifestamente infondata;

che, quanto alla seconda, questa Corte ha già ritenuto (sentenze n. 108 del 1962 e n. 76 del 1961) che il requisito necessario e sufficiente a differenziare le sezioni specializzate, delle quali l'art. 102, comma secondo, della Costituzione consente la istituzione, dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, risieda nella esistenza di un nesso organico ovvero sia di una penetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari, requisito questo già desumibile dalla medesima disposizione sopra richiamata, la quale consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite «presso» gli organi giudiziari ordinari;

che, peraltro, come già precisato nelle richiamate sentenze, per la ricorrenza di un siffatto requisito occorre fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali della sezione specializzata, individuati, gli uni, nella prescritta adozione (nel silenzio della legge) del rito civile ordinario, e gli altri nella sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate, nella presenza indefettibile nel collegio giudicante di magistrati ordinari ed infine nella attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici;

che, nella specie, in assenza di norme all'uopo derogatorie e, quindi, in presenza di tutti gli indicati elementi, non può dubitarsi della natura di «sezione specializzata» dell'organo giudicante istituito dalla norma denunciata, la quale è stata d'altra parte emanata per ovviare ad una pronuncia di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina;

che, pertanto, anche la seconda questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) sollevata, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i Tribunali e le Corti di appello) sollevata, in riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAIA
Il redattore: CARMINELO
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 425

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Avviamento nominativo al lavoro - Previsione di incentivi a favore dei soli lavoratori che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 4).

LA-CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 («Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali»), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bianchini Alessandro e Esselunga S.p.A., iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, promosso da un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il Pretore di Milano, con ordinanza del 10 novembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, perché, favorendo con incentivi di vario genere l'avviamento nominativo al lavoro di lavoratori in età non superiore a ventinove anni mediante uno speciale contratto a termine denominato contratto di formazione e lavoro, crea una situazione di sfavore per i lavoratori di età superiore alla detta soglia, rendendo loro più difficoltoso l'accesso al mercato del lavoro, e ciò in contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e col diritto al lavoro garantito dall'art. 4;

che il giudice *a quo* ritiene rilevante la questione in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata consentirebbe, ove l'impugnativa del licenziamento risultasse fondata, l'accoglimento della domanda del lavoratore di essere reintegrato *iussu iudicis* nel posto di lavoro, mentre allo stato, come ha eccepito il datore di lavoro, la reintegrazione non potrebbe essere ordinata, trattandosi nella specie di contratto a termine;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con atto presentato il 19 aprile 1989 quando il termine prescritto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 era già ampiamente scaduto;

Considerato che la rilevanza della questione è affermata dal giudice *a quo* sulla base di una premessa indimostrata, secondo cui l'ipotizzata dichiarazione di illegittimità costituzionale non comporterebbe la nullità dell'intero contratto in oggetto, ma soltanto della clausola del termine;

che al contrario, anche se, in ipotesi, tale premessa fosse esatta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984 sarebbe pur sempre irrilevante ai fini della decisione in merito alla domanda attrice di reintegrazione nel posto di lavoro: invero, l'impugnato recesso del datore di lavoro, essendo stato intimato al ricorrente «per mancato superamento del periodo di prova», è sottratto in ogni caso alla disciplina dei licenziamenti (art. 10 della legge 604 del 1966), nell'ambito della quale soltanto può operare l'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1987, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0853

N. 426

Ordinanza 6-18 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Notificazione e comunicazione di atti al contumace - Copia del verbale in cui si dà atto della produzione di scrittura privata - Mancata previsione dell'obbligo di notificarlo personalmente al contumace - Norma già dichiarata illegittima - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 292, primo comma, in relazione ad art. 215, n. 1, stesso codice).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro, contumaci, ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale, al contumace sia notificata personalmente copia del verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata;

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 317 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0854

n. 427

Sentenza 18-25 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento disciplinare - Inapplicabilità, nel caso, delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1989 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Taccon Giancarlo e la Pellicceria T.G. di Toniolo Graziano, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto Fatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Con lettera in data 26 febbraio 1986 Taccon Giancarlo veniva licenziato dal suo datore di lavoro «a seguito dei fatti accaduti il giorno 14 febbraio 1986» e con effetto dal 17 febbraio 1986.

Avverso il licenziamento così motivato proponeva impugnazione giudiziaria il lavoratore, assumendone la natura disciplinare e l'illegittimità per mancata osservanza della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Il Pretore adito rigettava la domanda, ritenendo non applicabile alla fattispecie la testè citata norma, per essere presso l'azienda occupati meno di sedici dipendenti.

Il Tribunale di Vicenza, in sede di appello avverso tale decisione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della citata legge n. 300 del 1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo che l'impugnato licenziamento aveva carattere sostanzialmente disciplinare, come dimostrato dall'espresso riferimento a fatti accaduti il 14 febbraio 1986 (consistenti in ingiurie e minacce in danno del datore di lavoro, che aveva perciò proposto querela) nonché dall'intimazione in tronco del licenziamento stesso: donde la rilevanza della questione relativa alla suddetta normativa, interpretata, alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice, nel senso della sua inapplicabilità all'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di licenziamento disciplinare irrogato da datore di lavoro con meno di sedici dipendenti.

Il giudice *a quo* osservava, poi, nel merito della questione che la sancita non operatività della normativa *de qua* nell'area di reccidibilità *ad nutum* da parte del datore di lavoro (anche nel caso in cui quest'ultimo non ritenga di avvalersi puramente e semplicemente del correlativo potere, ma commini il licenziamento come sanzione per una mancanza del lavoratore, così ponendo il motivo disciplinare come determinante della sua volontà di recedere) è viziata dall'incoerenza derivante dal fatto che le garanzie procedurali di cui al citato art. 7 della legge n. 300 del 1970 — cd. in particolare, quelle della previa contestazione degli addebiti e dell'ammissione del lavoratore a rendere le sue giustificazioni —, denegate nel caso della massima sanzione (espulsiva) sono invece accordate, ancorché in presenza di un numero di dipendenti inferiore a sedici, in relazione all'irrogazione di sanzioni di minore entità: ciò a maggior ragione quando si consideri la sostanziale differenza fra licenziamento *ad nutum* e licenziamento disciplinare, nel quale ultimo non esiste un motivo di recesso riconducibile a valori di tipo puramente economico, bensì l'autonomo rilievo determinante di una presunta infrazione di obblighi gravanti sul lavoratore, rispetto alla quale quest'ultimo ha uno specifico interesse alla difesa, sia al fine di evitare la perdita del posto di lavoro, sia a tutela della propria dignità professionale e personale.

2. — Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha preliminarmente concluso nel senso dell'inammissibilità della questione, rilevando che il Tribunale remittente non avrebbe precisato se il contestato licenziamento era stato intimato ex art. 2118 ovvero ex art. 2119 del codice civile, né se al rapporto di lavoro *de quo* fosse applicabile un contratto collettivo che richiamasse espressamente, in tema di licenziamenti per «mancanze», le garanzie procedurali di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: decisione, questa, già adottata dalla Corte con ordinanza n. 1068 del 1988, in relazione ad identica questione, anch'essa sollevata in carenza di precisazioni siffatte.

Nel merito ha, poi, rilevato che la questione sarebbe, comunque, infondata, non ravvisandosi il preteso difetto di coerenza della normativa censurata, in quanto l'operatività delle garanzie procedurali in caso di sanzioni disciplinari, minori del licenziamento, irrogate da datore di lavoro con meno di sedici dipendenti, trova ragionevole giustificazione nel fatto che queste, a differenza del licenziamento, sia pure disciplinare, intimato dal medesimo datore di lavoro, possono essere effettivamente rimosse per effetto dell'applicazione di dette garanzie, inidonee, invece, ad impedire il risultato della risoluzione del rapporto di lavoro, ottenibile *ad nutum*. Né, in senso dirimente, possono invocarsi le necessità di tutela della dignità del lavoratore, che trovano comunque adeguato presidio nei normali mezzi apprestati dall'ordinamento.

Considerato in diritto

Il Tribunale di Vicenza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, ove interpretata alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice, nel senso della sua inapplicabilità all'ipotesi di licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro con meno di sedici dipendenti, in quanto

risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché le garanzie procedurali previste dalla norma censurata sarebbero applicate a lavoratori delle dette aziende per sanzioni di minore entità, mentre il licenziamento c.d. disciplinare oltre a produrre la perdita del posto di lavoro lede la dignità professionale e personale del lavoratore.

La questione è fondata.

Questa Corte ha affermato (sentenza n. 204 del 1982; ordinanza n. 345 del 1988) che le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzioni disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva; il relativo accertamento e la relativa qualificazione spettano ai giudici remittenti e possono essere effettuati secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia.

Nella fattispecie il Tribunale di Vicenza ha qualificato il licenziamento intimato di carattere sostanzialmente disciplinare.

Principi di civiltà giuridica ed innegabili esigenze di assicurazione della parità di trattamento garantita dal precetto costituzionale (art. 3 della Costituzione) richiedono che a favore del lavoratore, colpito dalla più grave delle sanzioni disciplinari, quale è quella espulsiva, con perdita del posto di lavoro e lesione della dignità professionale e personale, siano assicurate le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori specificamente a favore di colui al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare.

Il lavoratore deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione contestata, la sanzione ed i motivi; deve essere, inoltre, posto nella condizione di difendersi adeguatamente, di fare accertare l'effettiva sussistenza dell'addebito in contraddittorio con l'altra parte, cioè del datore di lavoro.

Queste ragioni attongono alle specie del licenziamento e ai motivi che lo determinano e prescindono dal numero dei dipendenti impiegati nell'impresa, il quale (numero) condiziona le conseguenze che derivano dall'eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento.

Sicché le garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori devono essere riconosciute anche ai lavoratori di imprese che occupino meno di sedici dipendenti e non possono essere omesse in alcun caso a tutela del lavoratore.

Non vi è dubbio infatti che il licenziamento per motivi disciplinari senza l'osservanza delle garanzie suddette può incidere sulla sfera morale e professionale del lavoratore e crea ostacoli o addirittura impedimenti alle nuove occasioni di lavoro che il licenziato deve poi necessariamente trovare. Tanto più grave è il pregiudizio che si verifica se il licenziato non sia posto in grado di difendersi e fare accertare l'insussistenza dei motivi «disciplinari», peraltro unilateralmente mossi e addebitati dal datore di lavoro.

Del resto la sfera di operatività dell'art. 2118 del codice civile, dopo gli interventi del legislatore in tema di licenziamento (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970) ispirati anche a raccomandazioni internazionali (sessioni della Conferenza internazionale del lavoro) (sentenza n. 2 del 1986), ed i numerosi accordi sindacali che sono intervenuti e continuamente intervengono in materia, si è molto ridotta e la norma non è più, quindi, una regola del nostro ordinamento di efficacia generale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 449

Sentenza 19-27 luglio 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Docenti della scuola materna - Immissione in ruolo - Requisiti - Esclusione di coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326/1984 - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 16 luglio 1984, n. 326, artt. 1 e 19).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270) in connessione con l'art. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria contro il Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 15 ottobre 1986, pervenuta a questa Corte il 26 ottobre 1988, il TAR della Toscana, su ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria per l'annullamento del provvedimento (del Provveditorato agli Studi di Grosseto, n. 22830/3 del 29 settembre 1984) di esclusione dalla graduatoria per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola materna, ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 e 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La ricorrente, avendo prestato servizio nelle scuole materne in qualità di supplente per complessivi 280 giorni nel settennio antecedente il 1° settembre 1982, ed avendo conseguito in un concorso ordinario, bandito in attuazione della legge n. 270 del 1982, una votazione media superiore al punteggio corrispondente a sette decimi, si era vista esclusa dalla graduatoria, compilata in base al combinato disposto dagli artt. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in quanto il requisito della «votazione media non inferiore a 7/10» doveva intendersi riferito a concorsi svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982.

Ritenendo tale motivazione del tutto conforme alle norme in questione, il TAR remittente dubita della loro legittimità costituzionale nella parte in cui non attribuiscono rilevanza al requisito del punteggio conseguito nei concorsi — di accesso ai ruoli della scuola materna — espletati dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Con la successiva legge n. 326 del 1984, difatti, il legislatore, pur mantenendo fermo — ai fini dell'individuazione dei docenti meritevoli di essere immessi in ruolo *ope legis* — l'ambito temporale di riferimento del servizio (nel senso che quest'ultimo deve essere comunque prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982),

avrebbe, invece, agli stessi fini, attribuito rilevanza. Negli articoli 3, 7 e 15, anche a titoli abilitanti acquisiti nei concorsi espletati posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Osserva al riguardo il giudice *a quo* che tale normativa se, da un lato, può trovare spigazione nella circostanza che il titolo professionale non appare correlato al servizio (essendo indifferente che quest'ultimo sia stato espletato con il possesso o meno dell'abilitazione) e nel fatto che, comunque, il titolo assume rilievo solo al momento dell'effettiva immissione in ruolo. Dall'altro, la diversità di trattamento che ne risulta non appare giustificata soprattutto in relazione alla disciplina prevista — per i docenti dello stesso ordine di scuola — dall'art. 7 della legge n. 326 del 1984.

Tale incoerente ed irrazionale discriminazione, per le conseguenze negative che ne deriverebbero sul piano del buon andamento dell'amministrazione, integrerebbe una violazione anche dell'art. 97 della Costituzione.

2. — Non si è costituita la parte, ma è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, rilevando che analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 282 del 1987. In particolare, il principio affermato in riferimento all'art. 19 della legge n. 326 del 1984, secondo cui, ai fini dell'immissione in ruolo, è costituzionalmente legittima l'irrelevanza delle abilitazioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, ben potrebbe trovare applicazione anche alla fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 in connessione con l'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti della scuola materna, non contemplano coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984.

Tali norme, ad avviso del giudice *a quo*, contrastano con l'art. 3 della Costituzione, perché creano un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di docenti (artt. 3, 7 e 15 della legge n. 326 del 1984), che possono invece usufruire, per l'immissione in ruolo, dei titoli conseguiti anche in concorsi o esami successivi all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, nonché con l'art. 97 della Costituzione, per le conseguenze negative che deriverebbero da tale ingiustificata discriminazione sul piano del buon andamento dell'amministrazione.

2. — La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata.

L'ordinanza di rinvio, anche se richiama l'art. 27 della legge n. 270 del 1982 senza specificarne il comma, riguarda in effetti, ai fini del giudizio *a quo*, soltanto il secondo comma dell'articolo stesso, riferendosi ad una controversia concernente la graduale immissione in ruolo del personale insegnante della scuola materna.

Ai fini della migliore comprensione del problema sottoposto all'esame della Corte va poi chiarito (vedi sul punto la sentenza n. 282 del 1987) che la legge 16 luglio 1984, n. 326 ha assolto precipuamente ad una funzione correttiva della precedente legge 20 giugno 1982, n. 270, avente a sua volta ad oggetto la disciplina dell'inquadramento in ruolo di varie categorie di personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Ciò premesso, in relazione alla questione oggetto del presente giudizio debesi considerare che il citato art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva previsto che gli insegnanti già forniti di abilitazione, che avessero svolto, negli anni scolastici 1978/79, 1979/80, o 1980/81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed avessero svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che avessero svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente della scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 e che avessero conseguito nel concorso di accesso ai ruoli una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi, avevano titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale nei limiti del 50% dei posti disponibili a partire dall'anno scolastico 1985/86.

Dall'esame di tale disposizione risulta evidente che il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, aveva ritenuto più qualificante l'aver ottenuto il punteggio di sette decimi in un concorso ordinario di accesso ai ruoli (punteggio peraltro equiparato all'abilitazione in virtù dell'art. 28 della legge n. 463 del 1978) rispetto al conseguimento della mera abilitazione, essendosi richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, un periodo di servizio maggiore per coloro che avevano conseguito quest'ultimo titolo rispetto a coloro che avessero conseguito il primo.

Oltre a considerare tale giudizio di valore espresso dallo stesso legislatore, debesi soggiungere che questa Corte ha già preso atto nella sentenza n. 282 del 1987 del carattere particolarmente qualificato delle abilitazioni conseguite per effetto della idoneità nei concorsi ordinari per la nomina in ruolo, avendo ritenuto ragionevole che l'art. 19 della legge n. 326 del 1984 ai fini della immissione in ruolo delle categorie di insegnanti contemplati dall'art. 38, comma secondo, della legge n. 270 del 1982, abbia attribuito validità a quelle ottenute nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge del 1984 e non anche alle abilitazioni conseguite in base agli esami speciali previsti dalla legge del 1982, ancorché conseguite prima della entrata in vigore della legge del 1984.

Se è vero, come affermato nella richiamata sentenza n. 282 del 1987, che in una sede legislativa avente precipuamente finalità correttive di una legge precedente spettava al legislatore stabilire se e quali delle situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere prese in considerazione, è pur vero, come si evidenzia nella medesima sentenza, che tale valutazione non può contrastare con il limite della ragionevolezza. Questo nel caso ora in esame appare violato perché, una volta che alcune disposizioni della legge del 1984 (artt. 7 e 15 indicati come *tertium comparationis*) hanno, per alcune categorie di insegnanti in possesso di certi requisiti, riconsiderato le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge, uguale riconoscimento non vi è stato per la categoria di insegnanti, cui si riferisce il presente giudizio, in relazione alle abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente fra le due leggi.

Né è così derivata rispetto ad essi una ingiustificata svalutazione di un titolo abilitante qualificato che, invece, un'altra disposizione della stessa legge n. 326 del 1984, e cioè l'art. 3, ha ritenuto in genere valido.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0883

n. 450

Sentenza 19-27 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale di volo, dei servizi pubblici di telefonia, dei servizi pubblici di trasporto, delle abolite imposte di consumo e consulenti del lavoro - Pensione di reversibilità a favore del coniuge superstita - Esclusione nella ipotesi in cui sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 13 luglio 1965, n. 859, art. 31, primo comma, lett. a); legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 22, primo comma, n. 1, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583; legge 29 ottobre 1971, n. 889, art. 21, primo comma, n. 1; legge 23 novembre 1971, n. 1100, art. 21, primo comma, lett. a); legge 1° luglio 1975, n. 296, art. 5, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Valentinetti Fiorenza e l'I.N.P.S., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso dalla Signora Fiorenza Valentinetti nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la pensione di reversibilità del defunto marito Dino Gonzadi, dal quale viveva separata per sua colpa con diritto a un assegno mensile a titolo di alimenti, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità «quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa».

Ad avviso del giudice *a quo*, essendo la norma denunciata sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 7 della legge n. 1338 del 1962 e 23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962, ricorrono le medesime ragioni per cui queste disposizioni sono state *in parte qua* dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 286 del 1987.

Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo, nella parte (primo comma, lett. a) in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità «quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa».

2. — La questione è fondata per le medesime ragioni svolte nelle sentenze n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988 di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre norme di contenuto uguale a quella impugnata.

I dispositivi delle due sentenze devono essere interpretati alla luce delle motivazioni che li reggono. In esse è precisato che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui qualificano la colpa per se sola come causa di esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di reversibilità, non comporta la spettazione del diritto in ogni caso, ma soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Invero, poiché il trattamento di reversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l'obbligo del defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell'art. 143, terzo comma, cod.civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata pronunciata (o al quale è stata addebitata), l'obbligo di prestargli gli alimenti ai sensi dell'art. 156, quarto comma.

3. — Considerata la presenza nelle leggi previdenziali relative ad altre categorie di lavoratori di norme analoghe a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ritiene opportuno estendere a tali norme la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini sopra indicati, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); dell'art. 21, primo comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0884

N. 451

Sentenza 19-27 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza locale - Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali - Composizione - Garanzie di indipendenza ed imparzialità - Insussistenza - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 283, come modificato dall'art. 14 del d.-lgs. 26 marzo 1948, n. 261).

(Cnst., artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma).

Corte costituzionale - Norme sul funzionamento della Corte - **Questione già dichiarata manifestamente irrilevante o infondata - Riproposizione - Limiti - Non è precluso l'esame nel merito da parte della Corte - Inammissibilità della questione.**

(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, secondo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 283 del testo unico della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261, nonché dell'art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra il Comune di Arenzano e De Filippi Enrico, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di costituzione del Comune di Arenzano;

Udito nella pubblica udienza del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Cesare Glendi per il Comune di Arenzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Il 1° luglio 1975 veniva notificato ai fratelli De Filippi Enrico e Francesco, comproprietari di terreni in Arenzano, avviso di accertamento ai fini dell'imposta sugli incrementi delle aree fabbricabili prevista dalla legge 5 marzo 1963 n. 246, relativamente al periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1970.

Un successivo avviso veniva notificato l'11 dicembre 1975, per un ulteriore imponibile, ai suddetti fratelli nonchè a Boggiano Pia, comproprietari per un terzo ciascuno di altri terreni nel Comune suindicato, relativamente alla stessa imposta e per il medesimo periodo.

In data 3 dicembre 1975 era notificato ai detti fratelli, quali eredi di De Filippi Giuseppe, proprietario di terreni ivi siti, avviso di accertamento, sempre per la medesima imposta e per lo stesso periodo, con un diverso imponibile.

Contro questi atti i contribuenti presentavano separati ricorsi alla Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale, dopo averli riuniti, li accoglieva in parte, riducendo l'imponibile accertato.

Avverso tale decisione i contribuenti adivano la Giunta provinciale amministrativa di Genova, Sezione speciale tributi locali, la quale, in accoglimento del ricorso, dichiarava che il Comune era decaduto dal diritto di procedere agli accertamenti in questione perchè tardivamente notificati.

Il Comune impugnava questa decisione dinanzi al Tribunale di Genova, chiamando in giudizio De Filippi Enrico, De Filippi Francesco e Boggiano Pia e instando perchè fossero dichiarati legittimi i detti avvisi di accertamento.

Con ordinanza del 3 giugno 1985 (reg. ord. n. 687 del 1985) il Tribunale sollevava, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, del testo unico della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, nella parte in cui, rispettivamente, determinano la composizione della Commissione comunale e della Sezione speciale della G.P.A. per i tributi locali. Riteneva il Tribunale che i detti collegi — di natura giurisdizionale e sopravvissuti alla riforma tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 — non offrissero le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dalle norme costituzionali sopra citate, in quanto composti da membri legati da subordinazione gerarchica all'Esecutivo.

Nell'ordinanza non si diceva affatto che le due questioni erano state sollevate nei giudizi svoltisi avanti agli organi suddetti e pertanto questa Corte con ordinanza 14 ottobre 1987 n. 332 le dichiarava manifestamente inammissibili perchè irrilevanti nel giudizio *a quo*; ciò sul rilievo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti delle singole fasi processuali già concluse non divengono inefficaci per effetto delle successive pronunce di incostituzionalità della composizione dell'organo giudiziario — in quanto i relativi rapporti debbono considerarsi esauriti —, salvo che la questione sia stata sollevata prima dell'esaurimento delle fasi stesse.

Con ordinanza 9 febbraio 1989 (n. 217 reg. ord. 1989) lo stesso Tribunale, a cui gli atti erano stati restituiti, riconosceva che l'eccezione di illegittimità costituzionale non era stata sollevata relativamente alla Commissione comunale nel giudizio svoltosi avanti alla medesima e accettava quindi sul punto la decisione di questa Corte; per quanto concerneva invece la G.P.A., deduceva che la questione, come risultava da alcuni documenti uniti alla nuova ordinanza, era stata sollevata davanti alla stessa e pertanto ne sussisteva l'ammissibilità.

In relazione a ciò il Tribunale prospettava ancora il dubbio di incostituzionalità, negando che a ciò ostasse l'art. 24, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, in base al quale la questione dichiarata manifestamente irrilevante o infondata può essere riproposta soltanto nei gradi ulteriori dello stesso processo; subordinatamente eccepeva l'illegittimità di tale norma per contrasto col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Si costituiva il Comune di Arenzano, aderendo alle considerazioni dell'ordinanza di rimessione.

Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo l'infondatezza della questione relativa al cit. art. 24 legge n. 87 del 1953 e l'inammissibilità di quella concernente la composizione della G.P.A., essendosi questa Corte già pronunciata con la ricordata ordinanza n. 332 del 1987.

In prossimità dell'udienza il Comune di Arenzano ha presentato memoria illustrativa con cui ha ulteriormente sviluppato gli argomenti precedentemente svolti nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

È ormai *ius receptum* che in base all'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere specificamente motivata con riguardo ad entrambi i requisiti di ammissibilità della questione, vale a dire la rilevanza nel giudizio principale e la non manifesta infondatezza. Conseguentemente il detto provvedimento deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il *thema decidendum*, ed i motivi che stanno alla base di esso.

Pertanto, nella specie era indispensabile che nell'ordinanza di rimessione del 3 giugno 1985 il Tribunale deducesse in qualche modo che l'eccezione di incostituzionalità, concernente la composizione della detta Sezione speciale della G.P.A., era stata già sollevata nel relativo giudizio, giacché soltanto la tempestiva proposizione di tale eccezione consentiva il controllo di legittimità costituzionale. Per contro, nulla di tutto ciò risultava dalla suddetta ordinanza, mentre il giudice *a quo* ha mostrato di prendere consapevolezza del problema soltanto per effetto dell'ordinanza emessa da questa Corte: infatti soltanto dopo la pubblicazione di questa egli ha abbandonato l'eccezione relativa alla commissione comunale, non sollevata tempestivamente dalla parte, mentre l'ha riproposta per la G.P.A., sul rilievo — non prospettato in precedenza — che l'eccezione stessa era stata formulata davanti a quell'organo.

Il Tribunale non ha mancato di aggiungere che tale ultima circostanza sarebbe risultata dal fascicolo di causa trasmesso insieme alla precedente ordinanza di rimessione; comunque va osservato che gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione, come già detto, debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio *a quo*: infatti soltanto l'ordinanza, debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalità dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio costituzionale in tutti i suoi estremi: il che va inteso in maniera più rigorosa relativamente alla non manifesta infondatezza, trattandosi in realtà di indicare l'essenza oggettiva della questione, mentre, per quanto concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarità specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.

Da ciò discende come non sia configurabile alcun «errore di fatto» da parte della Corte, la quale ha invece osservato scrupolosamente le norme che regolano il processo costituzionale, mentre la causa della ricordata vicenda processuale sta unicamente nella lacuna dell'ordinanza di rimessione, ove il problema non fu colto nella sua vera essenza: proprio perciò il Tribunale — che, ripetesi, non avvertì allora i reali termini del problema — non fece cenno, a suo tempo, dell'eccezione di incostituzionalità relativa alla G.P.A., formulata nella precedente fase, e di conseguenza sollevò indistintamente l'eccezione anche nei confronti della Commissione comunale.

In relazione al problema concernente la G.P.A., il fatto che nella precedente ordinanza di rimessione non si sia fatto cenno alla tempestiva eccezione di incostituzionalità davanti al giudice tributario può considerarsi come una pura omissione materiale, che la Corte, secondo un suo precedente indirizzo (cfr. ord. nn. 164 del 1987 e 930 del 1988), non ritiene ostativa alla riproposizione della questione da parte dello stesso giudice, riproposizione da ritenere interdetta soltanto se la precedente ordinanza della Corte abbia natura decisoria (cfr. sent. n. 536 del 1988). Pertanto non sembra conferire l'impugnazione, da parte del giudice *a quo*, dell'art. 24, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, il quale non preclude l'esame nel merito della questione concernente il giudice tributario: di conseguenza risulta inammissibile la questione relativa alla detta impugnazione.

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che la eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla composizione della G.P.A. — Sezione speciale per i tributi locali — alla quale va riconosciuto, com'è noto, natura giurisdizionale, sia evidentemente fondata, analogamente a quanto già ritenuto con la sent. n. 30 del 1967 rispetto allo stesso organo nell'ordinaria sede giurisdizionale.

Ed infatti, anche per quanto riguarda tale organo di giustizia tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati nella sentenza ora richiamata: esso, invero, è composto, tra l'altro, oltre che dal prefetto e dall'intendente di finanza, anche da funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, i quali continuano ad espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permangono alle dipendenze dell'Esecutivo; vi sono inoltre rappresentanti dei comuni interessati. Tutto ciò chiaramente esclude che ricorra il requisito dell'indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile dell'organo giurisdizionale.

Va ricordato al riguardo che, sempre per mancanza di indipendenza, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della commissione comunale (sent. n. 281 del 1989), di guisa che il giudizio *a quo* risulta venuto meno nelle due prime fasi: ciò necessariamente importa che, fin quando il legislatore non interverrà per disporre una nuova e legittima composizione dei detti due organi tributari giurisdizionali, non potrà funzionare neanche il giudizio davanti alla commissione centrale prevista dagli artt. 284-bis del citato t.u. della finanza locale e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicché sembra potersi dedurre che il ricorso del contribuente dovrà essere proposto direttamente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 283 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale amministrativa — sezione speciale per i tributi locali), come modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1988 n. 261;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 legge 25 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente-redattore: SAJA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0385

N. 452

Sentenza 19-27 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Contenimento della spesa sanitaria - Eccedenze di spesa - Impossibilità di porle a carico dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 1° febbraio 1989, n. 37, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119; statuto speciale T.-A.A. artt. 9, n. 10, e 16 e l'intero titolo VI).

Sanità pubblica - Potere di adottare misure dirette a rendere più specifiche le prescrizioni per la diagnostica strumentale di laboratorio - Competenza del Ministro della sanità - Non è violata l'autonomia regionale - Infondatezza della questione.

[Legge 1° febbraio 1989, n. 37, art. 2, secondo comma, lettere a), b) e c].

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Sanità pubblica - Accesso presso le unità sanitarie locali - Potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulle U.U.S.S.L.L. e sull'attuazione del piano sanitario nazionale - Competenza del Ministro della sanità - Non sono violate le norme che affidano alle regioni il controllo sugli enti locali - Non fondatezza della questione.

(Legge 1° febbraio 1989, n. 37, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 125 e 130; statuto speciale T.-A.A. art. 54, n. 5).

Sanità pubblica - Accesso presso le unità sanitarie locali - Ispezioni amministrative per la vigilanza sulle U.U.S.S.L.L. e per l'attuazione del piano sanitario nazionale - Possibilità per il Ministro di valersi di personale comandato - Asserita violazione del principio di buon andamento della p.a. e delle competenze regionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge 1° febbraio 1989, n. 37, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 97, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della legge 1^o febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'11 marzo 1989, depositati in cancelleria il 17 e il 21 successivi ed iscritti ai nn. 17, 18 e 19 del registro ricorsi 1989:

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna, Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia e per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della legge 1^o febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), per violazione degli artt. 117, 118, 119, 125 e 130 della Costituzione, nonché in relazione al combinato disposto degli ultimi due articoli menzionati e gli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

L'art. 2, primo comma, della legge impugnata, violerebbe gli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto, nel porre a carico delle regioni l'eventuale sfondamento del tetto previsto per la spesa causata da prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno, addosserebbe alle regioni stesse, in contrasto con quanto stabilito da questa Corte con sentenza n. 245 del 1984, anche la responsabilità di spese da esse non governabili, dipendenti da centri decisionali statali o da prescrizioni di medici adottate a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Ad avviso della ricorrente, anche l'art. 2, secondo comma, della legge n. 37 del 1989 lederebbe le competenze regionali, in quanto, nel prevedere l'intervento del Ministro della sanità sulle scelte di merito, sul coordinamento, sulle prescrizioni per la diagnostica e sulla razionalizzazione della diagnostica strumentale, gli attribuirebbe poteri di estrema genericità, comportanti sia atti di carattere puntuale, sia atti normativi, sia misure sostitutive o sanzionatorie nei confronti delle regioni.

Infine, l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata violerebbe gli artt. 125 e 130 della Costituzione e, in connessione con questi, gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nel disciplinare il potere di accesso presso le unità sanitarie locali disposto dal Ministro e nell'integrare tale potere con quello di effettuare ispezioni per la vigilanza della gestione delle predette unità sanitarie e per l'attuazione del piano sanitario nazionale, l'art. 4, per un verso, contemplerebbe forme di controllo la cui disciplina dovrebbe spettare alle regioni e, per altro verso, violerebbe l'art. 97 della Costituzione, giacché configurerebbe il Ministro della sanità come un superiore gerarchico delle unità sanitarie locali o delle regioni.

Secondo la ricorrente, l'articolo impugnato comporterebbe un'ulteriore lesione delle competenze regionali a partire dal momento dell'adozione del piano sanitario nazionale e della conseguente estensione dei poteri di vigilanza ministeriale ai piani regionali di attuazione. Esso, infatti, configurerebbe una potestà del tutto libera, per nulla «funzionale a scelte operate dalla legge» (contro quanto affermato dalla sent. n. 64 del 1987 di questa Corte) ed aggiuntiva rispetto al sistema dei controlli previsto dagli artt. 125 e 130 della Costituzione. Ed anche se la potestà prevista dall'art. 4 fosse considerata, non già come attività di controllo o strumentale, bensì come potere autonomo e finale, si sarebbe comunque in presenza di una norma illegittima, in quanto questa prevede un potere che non avrebbe i requisiti di validità propri della funzione statale di indirizzo e di coordinamento.

Da ultimo, la ricorrente ravvisa una lesione delle competenze regionali sulla disciplina degli organici delle unità sanitarie locali allorché l'art. 4 prevede la sottrazione di duecentocinquanta unità di personale delle stesse unità sanitarie locali comandato presso il Ministero della sanità.

2. — Con un ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione Lombardia ha impugnato gli stessi articoli di legge oggetto del precedente ricorso per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 130 della Costituzione, anche in relazione all'art. 27 della legge n. 468 del 1978, agli artt. 5, 6, 11, 15, 19, 25, 43, 48-50, 51 e 55 della legge n. 833 del 1978, all'art. 13 della legge n. 181 del 1982, all'art. 19, primo comma, della legge n. 67 del 1988 e all'art. 2, lett. d, della legge n. 400 del 1988.

L'art. 2, primo comma, è impugnato dalla Regione Lombardia con motivi analoghi a quelli adottati dal ricorso esaminato in precedenza. Più in particolare, la ricorrente sottolinea come esso violi il principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) che, in forza dell'art. 27 della legge n. 468 del 1978, si estende anche alle spese accollate da leggi statali ad enti del settore pubblico allargato. Oltre alla ricordata sentenza n. 245 del 1984, porterebbe a tale conclusione la circostanza che la legge n. 37 del 1989 non avrebbe adottato una disciplina sostanziale delle prestazioni sanitarie in questione volta a contenere la spesa nei limiti delle assegnazioni stabilite. E, poiché per le prestazioni specialistiche — a differenza, ad esempio, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio — trova piena esplicazione il diritto del cittadino alla libera scelta del medico (art. 19, secondo comma, della legge n. 833 del 1978), la regione non potrebbe costringere gli assistiti ad avvalersi dei presidi dell'unità sanitaria locale anziché di quelli convenzionati. Analogamente sfuggirebbero al governo regionale anche le spese per le prestazioni specialistiche richieste dagli assistiti o per quelle in regime di convenzionamento esterno, regime che, insieme alle tariffe, è disciplinato da leggi statali.

In relazione all'art. 2, secondo comma, la Regione Lombardia, oltre a formulare motivi d'illegittimità analoghi a quelli esposti nel precedente ricorso, osserva che i poteri ministeriali ivi previsti non rispetterebbero le forme e le procedure proprie della funzione di indirizzo e di coordinamento, previste dall'art. 5 della legge n. 833 del 1978 e dall'art. 2, lett. d, della legge n. 400 del 1988.

Quanto all'art. 4, secondo comma, la ricorrente osserva che i poteri ivi contemplati potrebbero dar luogo a interventi collegati a interessi non provvisti di un sufficiente grado di infrazionabilità o di non localizzabilità, contrariamente a quanto richiesto, in particolare, dalla sent. n. 177 del 1986 di questa Corte.

Infine, sempre secondo la ricorrente, la previsione di un apposito corpo comandato, sovrapponendosi alle disposizioni relative all'attività di vigilanza regionale sulle unità sanitarie locali tramite comando di personale tratto dalle unità sanitarie medesime (art. 13, terzo comma, della legge n. 181 del 1987) violerebbe l'art. 97 della Costituzione, sia perché darebbe luogo a una inutile duplicazione dello stesso potere, in conseguenza della quale Ministero e regioni si contenderebbero il suddetto personale da comandare per i servizi ispettivi, sia perché ne deriverebbe una confusione di competenze e di ruoli con esiti negativi tanto in termini di spreco delle risorse, quanto in termini di inefficienza di risultati.

3. — La Provincia autonoma di Trento ha ritualmente notificato e depositato un ricorso sostanzialmente identico a quello proposto dalla Regione Lombardia, invocando la violazione dell'art. 9, n. 10, dell'art. 16 e dell'art. 54, n. 5 (concernente la vigilanza e la tutela sugli enti o istituti locali), nonché dell'intero titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

4. In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere il rigetto dei ricorsi.

Premesso che l'insieme delle norme impugnate si inseriscono in un'organica manovra di contenimento della spesa sanitaria, l'Avvocatura dello Stato osserva che, in particolare, le norme contenute nell'art. 2, primo e secondo comma, mirano a porre un freno all'enorme incremento delle spese per prestazioni specialistiche erogate attraverso il convenzionamento esterno, incremento avvenuto anche a seguito della soppressione della partecipazione alle spese da parte degli utenti, la quale è stata disposta dalla legge n. 531 del 1987. Tutte le norme impugnate, comunque, essendo dirette a stimolare le regioni e gli enti locali a contenere la spesa sanitaria nel settore considerato, sarebbero finalizzate al perseguimento di un interesse unitario e non frazionabile, come quello relativo al governo della spesa sanitaria, in armonia con i principi stabiliti dalla sentenza n. 245 del 1984 di questa Corte, secondo la quale la materia sanitaria ha una peculiarità tutta sua rispetto alle altre materie di competenza regionale.

In particolare, poi, l'art. 2, primo comma, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato non contrasterebbe con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, dato che la disposizione cardine dell'articolo denunciato sarebbe quella che predetermina l'ammontare della spesa in ambito regionale e che impone agli enti interessati di dispiegare la propria attività istituzionale nel senso del rispetto della misura di contenimento. In altre parole, secondo l'Avvocatura, dalla puntuale applicazione di tale norma non deriverebbe alcun onere finanziario a carico delle regioni.

Riguardo all'art. 2, secondo comma, l'Avvocatura dello Stato sostiene che i poteri ivi previsti rientrerebbero nel legittimo ambito della funzione statale di indirizzo e di coordinamento, in quanto avrebbero un fondamento legislativo nelle norme finalizzate a reprimere l'abuso del ricorso a prestazioni specialistiche a regime convenzionato e sarebbero frutto di una specifica investitura legislativa del relativo potere al Ministro della sanità. Del resto, ove tale autorità, nell'esercizio dei suoi poteri, esorbitasse dai limiti propri della funzione, le regioni non sarebbero prive di mezzi per tutelarsi di fronte ad eventuali illegittimità.

Infine, riguardo all'art. 4, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver sottolineato che tale norma è stata adottata in attuazione dell'istituto dell'accesso previsto dall'art. 2, sesto comma, della legge n. 733 del 1984, osserva che integrare i poteri di vigilanza regionali al fine del miglior funzionamento del servizio sanitario nazionale sarebbe un preciso compito dello Stato in base al principio di «leale cooperazione».

5. — In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento hanno presentato due distinte memorie di identico contenuto, con le quali, sul piano generale, contestano che si sia in presenza di una manovra organica sul contenimento della spesa sanitaria e affermano che si abbia, invece, un insieme di misure estemporanee e frammentarie comportanti limiti e vincoli alle regioni e alle unità sanitarie locali così estesi e rigidi da impedire a queste ultime qualsiasi azione autonoma programmata ed efficace sul contenimento della spesa sanitaria.

In particolare, le ricorrenti contestano che vi sia un legame fra l'art. 2, primo comma, della legge impugnata e le norme sulla partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria (art. 1, primo comma, della legge n. 531 del 1987; art. 12 della legge n. 181 del 1982) in quanto sono estranee a queste ultime le prestazioni di medicina specialistica in senso stretto, che pure possono essere fornite in regime di convenzionamento esterno (art. 25, comma settimo, della legge n. 833 del 1978). E del resto, aggiungono le ricorrenti, se la situazione fosse quella descritta dall'Avvocatura, verrebbe automaticamente dimostrato che le regioni dovrebbero addossarsi un onere derivante dalle scelte statali di sopprimere i ticket e di fissare un tetto massimo di spesa parametrato sull'ultimo esercizio finanziario (1986) nel quale questi erano ancora in vigore. Inoltre, secondo le ricorrenti, si può ben dire che l'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria risponda a un interesse unitario e generale. Ma qui, a loro avviso, non si discute di questo: si discute di una particolare misura in base alla quale sono addossate sul bilancio regionale spese derivanti da scelte statali o da prestazioni frutto di un'insindacabile valutazione medica a tutela della salute dei cittadini che gravano obbligatoriamente sulle unità sanitarie locali.

Riguardo all'art. 2, secondo comma, le ricorrenti replicano all'Avvocatura che le procedure d'indirizzo e di coordinamento ivi previste derogano a tutte le norme di legge preesistenti e che i relativi poteri non rispettano il principio di legalità sostanziale in quanto sono «vincolati» soltanto da una generica indicazione finalistica che potrebbe giustificare in concreto le più svariate misure.

Riguardo all'art. 4 le ricorrenti contestano l'opinione dell'Avvocatura sul preteso legame di attuazione della norma impugnata con l'art. 2, sesto comma, della legge n. 733 del 1984, poiché, mentre in quest'ultimo si parla soltanto di un potere di accesso agli uffici e alla documentazione delle unità sanitarie locali in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria nazionale, nella norma impugnata, invece, si prevede un ben più ampio potere di vigilanza, peraltro aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge n. 833 del 1978 e dalle successive modificazioni, potere che è del tutto scisso dalla predetta programmazione.

6. — Nel corso dell'udienza pubblica le parti hanno per lo più ribadito i loro argomenti. L'Avvocatura dello Stato ha, tuttavia, precisato, relativamente all'art. 2, primo comma, della legge n. 37 del 1989, che l'adossamento alle regioni (o alle province autonome) degli oneri derivanti da eventuali sfondamenti del tetto di spesa prefissato dovrebbe intendersi ristretto alle decisioni prese dalle regioni stesse nell'ambito delle competenze loro attribuite.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e quello della Provincia autonoma di Trento contestano la legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della legge 1^o febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria) ponendo le seguenti questioni:

a) se l'art. 2, primo comma, nello stabilire che «per l'esercizio 1989 la spesa relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno è finanziata con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti, in complesso regionale, agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986, integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del 10 per cento» e nel disporre che «eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale», violi il principio di ragionevolezza e quello di autonomia finanziaria delle regioni in materia di sanità (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione per le regioni a statuto ordinario; art. 9, n. 10, e 16, nonché l'intero titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per la Provincia autonoma di Trento), in quanto pone comunque a carico del bilancio regionale spese di cui le regioni (o le province autonome) non hanno in alcun modo il governo; ovvero se lo stesso art. 2, primo comma, violi il principio di copertura finanziaria stabilito dall'art. 81 della Costituzione ed esteso dall'art. 27 della legge n. 468 del 1978 anche alle spese accolte dallo Stato agli enti del c.d. settore pubblico allargato;

b) se l'art. 2, secondo comma — nell'attribuire al Ministro della sanità il potere di adottare varie misure dirette a rendere più specifiche le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio, a razionalizzare e a coordinare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio e, infine, a stabilire indirizzi per la definizione da parte delle regioni «delle attività di day hospital alternative alla degenza ospedaliera e all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio esulanti di norma dalla competenza delle strutture pubbliche extra-ospedaliere» — sia in contrasto con i requisiti di validità propri della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, in quanto non rispetterebbe le procedure previste dalle leggi statali per la deliberazione dei relativi atti, non osserverebbe il principio di legalità «sostanziale» e potrebbe dar luogo a misure concrete e puntuali che vanificherebbero del tutto l'autonomia regionale (o provinciale);

c) se l'art. 4, secondo comma, integrando il potere ministeriale di accesso presso le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria «con la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale», si ponga in contrasto: con il sistema dei controlli previsto dagli artt. 125 e 130 della Costituzione e, in particolare, con l'art. 130 Cost., che affida alle regioni il controllo sugli atti degli enti locali; con l'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che assegna alle Province autonome la vigilanza e la tutela sugli enti locali; con il principio del buon andamento dell'amministrazione regionale (art. 97 della Costituzione); ovvero, laddove le attività contestate dovessero essere interpretate come attività a sé stanti e finali (cioè non di controllo), con i requisiti di validità propri della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento (strumentalità a interessi infrazionabili, principio di legalità sostanziale, etc.);

d) se l'art. 4, secondo comma, disponendo nella sua ultima proposizione normativa che, al fine di svolgere le ispezioni indicate nel precedente punto, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi «di personale comandato, fino a un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali», violi le competenze delle regioni a statuto ordinario sulla disciplina degli organici delle unità sanitarie locali (artt. 117 e 118 della Costituzione) o il principio del buon andamento delle amministrazioni pubbliche, in quanto darebbe luogo a inutili duplicazioni di competenze comportanti inefficienze e sprechi di risorse.

Poiché tutti e tre i ricorsi esaminati hanno ad oggetto le medesime norme di legge, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Merita accoglimento la prima delle questioni poste dalle ricorrenti (v. sopra, punto 1, sub a), relativa all'art. 2, primo comma, della legge n. 37 del 1989, nella parte in cui prevede che le eccedenze di spesa ivi previste non possano essere adossate allo Stato.

Nell'ambito di una nuova disciplina concernente le prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno — vale a dire le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che le unità sanitarie locali non sono in grado di soddisfare entro quattro giorni dalla richiesta (art. 25, ottavo e nono comma, come modificati dal decreto legge n. 678 del 1981 e dalla legge n. 67 del 1988) e le prestazioni specialistiche che i cittadini possono richiedere indifferente ai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e ai medici convenzionati (art. 19, secondo comma, della legge n. 833 del 1978) —, la disposizione impugnata prevede un complesso di misure dirette al contenimento delle spese relative alle suddette prestazioni. In particolare, tali misure consistono: a) nello scorporo delle anzidette spese dal Fondo sanitario nazionale e nel loro finanziamento mediante quote trimestrali con vincolo di destinazione; b) nella fissazione di un tetto massimo relativo alle stesse spese, il quale corrisponde agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986 integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione e con una maggiorazione del 10 per cento; c) nella previsione che le eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale.

Appare evidente che l'ultima delle misure menzionate (sub c), la quale è oggetto della specifica contestazione in esame, parte da un duplice e distinto presupposto giustificativo: per quanto riguarda l'esclusione dell'imputazione al Fondo sanitario nazionale di eventuali eccedenze di spesa, si tratta di una misura consequenziale allo scorporo dal Fondo stesso delle spese relative alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno; per quanto riguarda, invece, l'esclusione dell'adossamento allo Stato delle medesime eventuali eccedenze, la giustificazione non può non poggiare sulla valutazione che la responsabilità di quelle eccedenze ricada per intero sulle regioni (o sulle province autonome). Orbene, mentre il motivo che sta a base della prima delle norme ora ricordate non è affatto illogico e incoerente rispetto alla disciplina predisposta, al contrario la giustificazione che sorregge la seconda norma non può ritenersi in armonia con i principi costituzionali che regolano la materia.

Sin dalla sentenza n. 245 del 1984, questa Corte ha tenuto a sottolineare che la sanità, sebbene sia ricompresa nell'elenco predisposto dall'art. 117 della Costituzione, «non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensità dei limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia, soprattutto, per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce fra le varie specie di enti ed organismi cooperanti ed interagenti nella materia medesima». Su questa base, dopo aver affermato che non si può presupporre «che le amministrazioni regionali portino (...) l'effettiva responsabilità degli eventuali disavanzi delle U.S.L.», in quanto gran parte della spesa sanitaria e, fra questa, gli oneri derivanti dalle prescrizioni mediche, si formano indipendentemente dalle scelte regionali (e dalle stesse deliberazioni degli organi di gestione delle unità sanitarie locali), essendo prevalentemente legati al soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, essenzialmente a scelte di ordine generale degli organi centrali di governo dettate dall'esigenza di assicurare parità di trattamento fra i cittadini, la stessa Corte ha concluso che doveva considerarsi costituzionalmente illegittima una norma che imponeva comunque alle regioni il ripiano del disavanzo delle unità sanitarie locali a prescindere dai fattori che l'avessero prodotto.

La disciplina legislativa intervenuta successivamente alle norme di legge giudicate con la sentenza appena ricordata non ha certo spostato a favore delle regioni la responsabilità della spesa sanitaria, ivi compresa quella per le spese derivanti dalle prescrizioni mediche. In particolare, il legislatore statale, al fine di tentare di far fronte a un considerevole aumento delle spese per prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno in seguito all'abolizione (a partire dal 1° gennaio 1987) dei ticket, ha provveduto, per un verso, a reintrodurre questi ultimi e, per altro verso, ad affidare, con la legge impugnata, al Ministro della sanità nuovi poteri finalizzati al contenimento della predetta spesa, fra i quali l'adozione di varie misure dirette ad eliminare gli oneri derivanti dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche (art. 2, secondo comma) e il potere di vigilare sulla gestione delle unità sanitarie locali utilizzando anche il mezzo delle ispezioni amministrative (art. 4, secondo comma). In breve, la legge n. 37 del 1989 conferma che, anche nella specifica materia sulla quale insistono le norme oggetto della contestazione ora in esame, si è in presenza di un complesso di responsabilità in ordine alle decisioni pubbliche incidenti sulla spesa che coinvolge tanto gli organi centrali di governo e, in particolare, il Ministro della sanità, quanto le regioni e le unità sanitarie locali.

Pertanto, in base ai principi già affermati da questa Corte (sent. n. 245 del 1984), la previsione contenuta nell'art. 2, comma primo, della legge n. 37 del 1989, la quale espressamente esclude di porre comunque a carico dello Stato le spese eventualmente eccedenti il tetto fissato dallo stesso articolo di legge, è irragionevolmente lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome. La garanzia di tale autonomia, infatti, comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura è affidata dalla Costituzione soltanto in parte — e non certo quella essenziale — alla regione.

Del resto, la validità del principio ora ribadito è riconosciuta anche dalla difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale sembra richiedere a questa Corte una pronuncia adeguatrice diretta a limitare in via interpretativa l'imputazione al bilancio regionale delle sole eccedenze di spesa derivanti da decisioni adottate dalle regioni nell'esercizio delle loro competenze. Ma, in realtà, tale via è preclusa dall'assenza di qualsiasi elemento testuale o sistematico che possa indurre a siffatta restrizione del significato della disposizione in esame. Sicché non resta a questa Corte che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge n. 37 del 1989, in quanto pone indiscriminatamente a carico del bilancio regionale (o provinciale) le eccedenze di spesa relative alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno.

Resta consequenzialmente assorbito ogni altro profilo di legittimità costituzionale prospettato dalle ricorrenti.

3. — Vanno, invece, respinte le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 2, comma secondo, lett. a), b), c), della legge n. 37 del 1989 (v., sopra, punto 1. sub b).

Per quanto riguarda il potere del Ministro della sanità indicato nella lettera a), vale a dire il potere di adottare misure finalizzate «a specificare nelle prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio le ipotesi diagnostiche cui sono dirette», va innanzitutto escluso che si sia in presenza di un potere riconducibile alla funzione (governativa) di indirizzo e di coordinamento, in quanto, a norma degli artt. 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la determinazione dei compiti dei medici esula dalle materie assegnate alle competenze regionali (o provinciali). Per tale

motivo cadono le censure prospettate dalle ricorrenti in relazione alla pretesa invasività dell'autonomia regionale da parte dei poteri ministeriali ivi previsti, nonché quelle attinenti alla pretesa inosservanza da parte dei medesimi poteri dei requisiti di validità procedurali e sostanziali propri della funzione di indirizzo e di coordinamento.

A quest'ultima funzione, intesa nel suo senso proprio: non possono essere ricondotti neppure i poteri del Ministro della sanità previsti nella lettera *b*), vale a dire quelli di adottare misure finalizzate «a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliero ed extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni di strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche». In tal caso, infatti, si tratta di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzazione di mezzi e di strutture aventi compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio onde evitare duplicazioni di strumentazioni, di personale e di indagini, che, come questa Corte ha già precisato (v. sent. n. 560 del 1988), attengono a forme di coordinamento aventi «natura spiccatamente tecnica», le quali possono essere esercitate anche dal Ministro della sanità, non applicandosi ad esse le regole valide per l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento (v. anche sent. nn. 924 del 1988 e 242 del 1989).

Una conclusione identica a quella raggiunta per le disposizioni da ultimo esaminate deve trarsi anche in ordine al potere del Ministro della sanità di adottare misure finalizzate «alla definizione, da parte delle regioni, (...) delle attività di day hospital alternative alla degenza ospedaliera, all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di norma esulano dalla competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere» (lett. *c*). Con tale norma, mentre si impone alle regioni (e alle province autonome) di stabilire, all'atto in cui procederanno alla ristrutturazione dei presidi ospedalieri (in base al decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109), la definizione delle attività di day hospital poste in alternativa alla degenza ospedaliera e all'effettuazione delle indagini diagnostiche prima ricordate, nello stesso tempo si attribuisce al Ministro della sanità il potere di adottare «le misure finalizzate alla definizione» anzidetta. È evidente che tali «misure» non possono non consistere in indirizzi volti a stabilire i criteri generali necessari alla definizione di quelle attività secondo parametri tecnici uniformi. Pertanto, poiché, sulla base della ricordata giurisprudenza di questa Corte, al coordinamento tecnico non si applicano le regole valide per la funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, cadono consequenzialmente le censure poste al riguardo dalle ricorrenti.

4. — È infondata la questione concernente l'art. 4, secondo comma, nella parte in cui integra il potere di accesso presso le unità sanitarie locali, già previsto dall'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733), con «la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza, fra l'altro, sulla gestione delle unità sanitarie locali» (v., sopra, punto 1, sub *c*).

Anche ad ammettere che i poteri di ispezione amministrativa rientrino nelle nozioni di controllo fatte proprie dagli artt. 125 e 130 della Costituzione, non v'è dubbio che, comunque, essi non possono essere minimamente ricondotti alla pur ampia tipologia di controlli contenuta nei predetti articoli. Questi ultimi, infatti, si riferiscono unicamente a controlli (di legittimità e di merito) su atti, mentre la norma impugnata prevede controlli su attività o, più precisamente, sulla gestione delle unità sanitarie locali.

Nel caso, in particolare, si è in presenza di un potere ispettivo, legato a una più ampia funzione di vigilanza, che lo Stato può giustificatamente esercitare in vista dell'attivazione di meccanismi diretti ad accertare la responsabilità delle unità sanitarie locali per la lesione di interessi pubblici attribuiti alla cura dello Stato medesimo. Poiché, come si è precisato in precedenza, lo Stato ha una responsabilità concorrente con quella delle regioni (e delle province autonome) in ordine al contenimento della spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno, non è costituzionalmente illegittima una disposizione, come quella impugnata, che consente all'amministrazione sanitaria dello Stato di procedere ad ispezioni onde intervenire tempestivamente, nei limiti degli interessi attribuiti alla sua cura, al fine di prevenire o porre riparo a situazioni di consumo abnorme.

Del resto, che in ipotesi ricorra un interesse generale di spettanza statale non è contestato neppure dalle ricorrenti, le quali paventano, piuttosto, che il potere previsto dalla norma impugnata possa essere esercitato anche in casi nei quali ricorrano interessi meramente locali. Ma è evidente che tale eventualità non può portare a una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevede il relativo potere, tanto più che non mancano certo alle regioni mezzi ulteriori di tutela giuridica, ove siano poste in essere modalità di esercizio di quel potere contrarie alle ripartizioni delle competenze fra lo Stato e le regioni (o le province autonome).

Né si può ritenere che, prevedendo un potere statale parallelo ad un analogo potere regionale, la norma impugnata sia irragionevole in quanto può esser causa di duplicazioni, di inefficienze e di sprechi, con violazione del principio costituzionale del buon andamento delle amministrazioni pubbliche (art. 97). Va precisato, innanzitutto, che i poteri di cui si discute hanno ciascuno un proprio raggio di azione, potendo essere esercitati soltanto per la tutela di fini affidati alla cura dell'ente (Stato o regione) cui quei poteri sono attribuiti.

Può darsi, tuttavia, che il concreto esercizio dei poteri ora definiti avvenga in modo tale da dar luogo a duplicazioni o a parziali sovrapposizioni. Ma, in proposito, questa Corte ha più volte affermato che quando ricorrano ipotesi di possibile interferenza tra poteri regionali e poteri statali, questi devono essere esercitati nel rispetto del principio generale di «leale cooperazione» e, quindi, sulla base di accordi (nel caso che il potere ispettivo abbia ad oggetto anche attività di competenza delle regioni), di pareri o di contatti, volti ad evitare duplicazioni o inefficienze. Del resto, ove nell'applicazione della disposizione impugnata non si seguissero le procedure di raccordo ora indicate, le regioni (e le province autonome) potrebbero avvalersi di ulteriori mezzi di tutela giuridica.

5. — Il potere del Ministro della sanità di avvalersi del personale comandato al fine di svolgere le predette ispezioni è oggetto di una specifica contestazione (v., sopra, punto 1. sub *d*), che deve, tuttavia, ritenersi non fondata.

Non si può individuare una lesione delle competenze regionale (e provinciali) in materia di organici delle unità sanitarie locali in relazione a una disposizione, come quella impugnata, la quale si limita a prevedere la possibilità che il Ministro della sanità si avvalga di personale comandato, fino a un contingente massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali, al fine di svolgere le ispezioni previste dallo stesso art. 4, secondo comma. Tale disposizione, infatti, non tocca minimamente né la disciplina dei comandi, né la materia degli organici delle unità sanitarie locali e, pertanto, lascia intatte le relative competenze regionali.

Le considerazioni svolte nel punto precedente della motivazione portano ad escludere anche la fondatezza dell'ulteriore profilo di legittimità costituzionale, sollevato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, relativo alla violazione del principio del buon andamento delle amministrazioni pubbliche (art. 97 della Costituzione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1^a febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n. 37 del 1989, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 4 (recte: 5) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 2, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nell'attuazione avuta dalle leggi prima menzionate;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge n. 37 del 1989, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 11, 15, 43 e 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia; in riferimento all'art. 97 della Costituzione, all'art. 54, n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9 e 16 dello stesso Statuto, come attuati dalle leggi prima indicate, dalla Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 453

Sentenza 19-27 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Fusioni dei comuni e modificazioni delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni - Preventiva intesa con le popolazioni interessate - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 15 marzo 1963, n. 16, art. 6; legge 17 febbraio 1987, n. 5, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 133).

Enti locali - Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del territorio del comune di Noto - Omessa verifica della volontà delle popolazioni interessate - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43).

(Cost., artt. 3 e 133).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, della legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), in riferimento agli artt. 7, n. 4 e 8 della stessa legge e della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 (Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del territorio del comune di Noto), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Genovesi Giuseppe e il Prefetto di Siracusa ed altri, istruita al n. 207 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto Fatto di costituzione del Comune di Noto nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia.

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza in data 31 maggio 1984 (r.o. n. 1069 del 1984), il Pretore di Noto sollevò questione di legittimità costituzionale della legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 (Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10295 del territorio del Comune di Noto) e dell'art. 6 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 133 della Costituzione.

Nel giudizio *a quo* — concernente l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Siracusa per un'infrazione al codice della strada — il ricorrente aveva dedotto l'incompetenza territoriale dei vigili urbani del Comune di Noto (organi accertatori), sostenendo che al momento dell'illecito, la località in cui lo stesso era stato commesso non apparteneva più al predetto comune, essendo già stata trasferita a quello di Palazzolo Acreide in virtù della suindicata legge n. 43 del 30 marzo 1981. All'udienza di comparizione, tuttavia, il funzionario delegato della Prefettura eccepì la persistenza in capo agli organi del Comune di Noto della relativa competenza, non essendo stato:

ancora emanato dal presidente della Regione siciliana il decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due enti territoriali previsto dall'art. 2 della stessa legge impugnata. Non avendo il giudice *a quo* conosciuto, in via preliminare, di tale eccezione, che, qualora fondata, avrebbe consentito la definizione della causa indipendentemente dalla risoluzione dell'incidente di costituzionalità, questa Corte, in riferimento a tale specifico punto, con sentenza n. 649 del 1988, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Con ordinanza in data 28 febbraio 1989 (r.o. n. 207 del 1989), il Pretore di Noto, nell'ambito del medesimo giudizio, ha però riproposto le stesse questioni con adeguata motivazione circa l'infondatezza giuridica dell'eccezione sollevata da parte resistente. In tal senso, il decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due comuni avendo esclusivamente natura di «adempimento tecnico e contabile», di variazione degli atti catastali e di definizione dei rapporti di dare e avere fra i due enti, non potrebbe in alcun modo costituire condizione indispensabile per il passaggio delle potestà amministrative, effetto questo immediatamente ricollegabile all'entrata in vigore della legge di modificazione territoriale.

In relazione al merito, non vengono adottati profili ulteriori e diversi da quelli già prospettati nella precedente ordinanza di rinvio. La procedura adottata nell'emanazione della legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, risulterebbe così lesiva dell'art. 133 della Costituzione che consente alle regioni la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni a condizione che siano «sentite le popolazioni interessate», e che, costituendo un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, non potrebbe subire deroghe neanche nell'esercizio di una potestà legislativa regionale a carattere esclusivo. Rileva il giudice *a quo* che, nella fattispecie in esame non ci fu alcuna consultazione popolare non potendosi considerare tale la raccolta di sottoscrizioni di un gruppo di cittadini residenti nelle contrade da aggregare, che il comune di Palazzolo Acreide allegò a sostegno della sua iniziativa legislativa, e quand'anche tali sottoscrizioni costituissero la maggioranza delle opinioni esercitabili dalla popolazione residente, non potrebbero comunque ritenersi sostitutive di una consultazione popolare in quanto palesemente prive delle garanzie di libertà, segretezza ed effettività del diritto di voto.

Osserva, inoltre, il Pretore che — sotto altro profilo — la legge censurata contrasterebbe con la disciplina dettata in sede di regolamentazione generale della materia dalla stessa regione siciliana, risultando, quindi, anche per tale aspetto illegittima secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 9 del 1961.

L'iter seguito per l'adozione della legge non avrebbe, difatti, rispettato la procedura prevista, per le modifiche delle circoscrizioni territoriali, dagli artt. 1 e 3 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con d.P.R. 20 ottobre 1957, n.3.

Illegittimo, in particolare, risulterebbe l'invio di un commissario ad acta presso la provincia di Siracusa per esprimere, in via sostitutiva, un parere sulla modifica territoriale in questione, dal momento che il consiglio provinciale, sia pure implicitamente, si era già espresso al riguardo in senso negativo, senza peraltro ricevere, successivamente, alcuna diffida da parte della Regione.

Inoltre, la rilevante modifica del disegno di legge originario, deliberata dalla 1^a Commissione dell'Assemblea regionale, da cui scaturì un nuovo progetto di delimitazione territoriale, non venne sottoposta, prima della sua discussione, al prescritto parere dei comuni interessati, della Commissione provinciale di controllo e del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato dal giudice *a quo* nel contenuto dell'art. 6 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana in relazione a quanto prevedono i successivi artt. 7 n. 4 e 8 dello stesso testo legislativo. Mentre la prima disposizione prevede, infatti, per l'istituzione di nuovi comuni la condizione che «la maggioranza degli elettori iscritti stabilmente nelle frazioni o borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente», la seconda, viceversa, non prescriverebbe, per l'ipotesi di modifica delle circoscrizioni dei comuni già esistenti, alcuna forma di consultazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 133 della Costituzione.

L'eventuale illegittimità del citato art. 6 coinvolgerebbe nella relativa declaratoria di incostituzionalità anche la legge impugnata.

2. — Non si sono costituite le parti del giudizio *a quo*, mentre ha spiegato intervento la regione Sicilia, chiedendo che la questione venisse dichiarata nuovamente inammissibile, o, in subordine, infondata.

L'interveniente contesta che la mancanza di un decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due comuni sia ininfluente ai fini della definizione del giudizio *a quo*, in quanto, il trasferimento di competenze, che la legge impugnata comporta diventerebbe operativo soltanto con l'emanazione del predetto provvedimento.

Nel merito, la regione si richiama alle deduzioni già svolte nel precedente giudizio nel corso del quale sostenne che il giudice *a quo*, nel ritenere violato l'art. 133 della Costituzione, nella parte in cui impone di sentire le popolazioni interessate, sarebbe incorso in un evidente errore di fatto come risulta dalla richiesta formulata da 341 dei 418 elettori residenti nelle contrade aggregate, dovendosi intendere per popolazioni interessate unicamente i cittadini residenti ed operanti nelle borgate oggetto della modifica territoriale e non potendosi sostenere che l'unica possibile forma di espressione di tali popolazioni sia quella referendaria. Difatti, mentre da un lato la Costituzione, quando lo ha voluto, ha espressamente previsto il referendum (come per le ipotesi di fusione o creazione di nuove regioni: art. 132), dall'altro questa Corte ne avrebbe escluso la obbligatorietà in fattispecie analoghe a quella ora sottoposta al suo esame. Inoltre, la mancanza nello Statuto regionale di una disposizione simile a quella dell'art. 133 della Costituzione, costituirebbe un indice della volontà di omettere, per la modifica delle circoscrizioni territoriali, la consultazione delle popolazioni interessate, e, quindi, in ultima analisi, una deroga alla norma costituzionale.

Per quanto attiene poi all'iter formativo della legge impugnata, l'interveniente nel precedente atto di costituzione, sostiene che gli eventuali vizi in essa riscontrabili non avrebbero potuto formare oggetto di un esame di costituzionalità, essendo sindacabili solo in sede di giurisdizione amministrativa. E, in ogni caso, il procedimento seguito, sarebbe risultato del tutto conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, cd 1, 2 e 3 del relativo regolamento: in particolare, legittima sarebbe stata la nomina del commissario *ad acta* che espresse il parere in sostituzione del Consiglio provinciale di Siracusa, mentre qualora si fosse considerata utile a quel fine la delibera precedentemente adottata dallo stesso organo provinciale, l'adempimento si sarebbe dovuto ritenere egualmente assolto. Essendo, poi, le modifiche apportate all'originario disegno di legge del tutto irrilevanti, l'acquisizione di nuovi pareri da parte degli organi che si erano già espressi al riguardo, e in particolare del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sarebbe stata superflua oltre che giuridicamente non necessaria.

3. — Nel presente giudizio, integrando le precedenti deduzioni, l'interveniente ha osservato che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo* le norme contenute nell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana non possono in alcun modo costituire un parametro di legittimità costituzionale né potrebbe, al riguardo, attribuirsi rilevanza alle modifiche ad esse apportate con la recente legge Sicilia 17 febbraio 1987, n. 5.

Inoltre, l'individuazione delle modalità con cui la regione, ai sensi dell'art. 133 della costituzione, deve sentire le popolazioni interessate, rientrerebbe nella sfera esclusiva della potestà legislativa primaria attribuita dallo Statuto in materia di circoscrizioni comunali, potestà concretamente attuata nell'art. 9 del predetto ordinamento amministrativo che non forma oggetto di alcuna censura di costituzionalità ma che costituirebbe, inverso, l'unica norma disciplinatrice delle modificazioni delle circoscrizioni comunali, al cui disposto, peraltro, la legge impugnata si sarebbe strettamente attenuta. In tal senso, del tutto impertinenti risulterebbero, quindi, le censure mosse dal giudice *a quo* agli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16: difatti, mentre, la prima disposizione si limita a prevedere che la istituzione, la funzione e le modificazioni circoscrizionali debbano essere stabilite con atto legislativo, le due successive disciplinerebbero fattispecie diverse da quella strettamente rilevante nel giudizio *a quo*, riguardando la istituzione di nuovi comuni ed il divieto di introdurre modificazioni territoriali alle circoscrizioni degli stessi, nel caso in cui tali enti vengano a perdere alcuni requisiti.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Noto, con ordinanza del 28 febbraio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Sicilia 30 marzo 1981, n. 43, con la quale è stata disposta l'aggregazione di ettari 10.295.02.01 — già appartenenti al territorio del Comune di Noto — al contermino comune di Palazzolo Acreide, nonché dell'art. 6, in relazione agli artt. 7, n. 4 e 8 della legge regionale della Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana), recanti la disciplina generale in materia di istituzione di nuovi comuni e di modificazione delle circoscrizioni preesistenti.

Il giudice *a quo* ravvisa in primo luogo il contrasto della legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, con l'art. 133 della Costituzione in quanto, essa avrebbe disposto lo scorporo di parte del territorio di un comune e la sua aggregazione ad un altro, senza la verifica «della volontà complessiva di tutte le popolazioni interessate, o almeno dell'incidenza percentuale delle opzioni sul totale della popolazione residente», essendosi ritenuta sufficiente l'iniziativa legislativa assunta dal Comune di Palazzolo Acreide con le allegate «sottoscrizioni di un gruppo di cittadini residenti nelle

contrade» interessate. Ma la verifica effettuata sulla base di tali elementi non può per il giudice *a quo* ritenersi sostitutiva della consultazione popolare, in quanto priva delle garanzie proprie di ogni consultazione, quali la libertà, la segretezza e la effettività del diritto di voto per tutti gli elettori.

Né, si soggiunge nell'ordinanza di rinvio, l'art. 133 della Costituzione, che prevede la previa audizione delle popolazioni interessate, potrebbe considerarsi derogata nella Regione siciliana per il fatto che gli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale, che attribuiscono alla Regione poteri esclusivi nella materia, non riproducono la norma costituzionale. Ad avviso del giudice rimettente lo Statuto siciliano non contiene infatti norme incompatibili con il principio democratico espresso nell'art. 133 della Costituzione cui si deve riconoscere portata generale.

Altro profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nella difformità del procedimento legislativo seguito rispetto all'art. 6 della menzionata legge n. 16 del 1963, che trova attuazione negli artt. 1 e 3 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3.

Nell'ultima censura rivolta direttamente nei confronti dell'art. 6, in relazione agli artt. 7 n. 4 e 8, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si sostiene che tali norme non sarebbero conformi ai «criteri di eguaglianza e razionalità» contrastando perciò con gli artt. 3 e 133 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento fra l'ipotesi dell'eruzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni territoriali. Difatti, mentre nel primo caso (art. 7), è previsto come presupposto per l'istituzione di un nuovo comune che la «maggioranza degli elettori iscritti stabilmente nelle frazioni o borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente», nel secondo (art. 8), per la modificazione delle circoscrizioni territoriali, non è prevista analoga garanzia di autodeterminazione né per gli elettori delle porzioni di territorio da trasferire, né più in generale per la popolazione dei due comuni interessati, è ciò nonostante che una modifica del territorio, specie se di grosse proporzioni, possa «rappresentare un fatto traumatico forse più grave del sorgere di un nuovo comune».

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalla difesa della Regione siciliana, secondo la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, la mancanza del decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due comuni condiziona l'effettivo trasferimento delle competenze al Comune di Palazzolo Acreide, consentendo di risolvere il giudizio indipendentemente dalla definizione della questione di legittimità costituzionale.

Al riguardo osserva la Corte che, come risulta dalla narrativa in fatto, la medesima questione, già sollevata dallo stesso giudice con precedente ordinanza di rinvio, era stata dichiarata inammissibile (sentenza n. 649 del 1988) per difetto di motivazione su di un punto determinante ai fini della rilevanza.

Essendo stato difatti eccepito dalla Prefettura di Siracusa che la mancata emanazione del decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni (previsto dall'art. 2 della stessa legge n. 43 del 1981), impedendo il passaggio di competenze, aveva reso illegittimo l'atto oggetto di giudizio, era preliminarmente necessario risolvere tale eccezione, che, qualora fondata, avrebbe consentito di definire il giudizio a prescindere dall'incidente di costituzionalità.

La questione, dichiarata perciò inammissibile, è stata ora nuovamente rimessa a questa Corte, con una ordinanza nella quale viene precisamente disattesa l'eccezione, con una esauriente motivazione sul punto della rilevanza pervenendosi alla conclusione della ininfluenza, ai fini della operatività della legge che ha disposto la modificazione territoriale, del decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali finanziari.

La Regione Sicilia, nel contestare tale conclusione e chiedendo che questa Corte la disattenda per giungere alla dichiarazione di inammissibilità della questione tende ad ottenere una pronunzia che attiene al momento applicativo della legge e che quindi non spetta a questa Corte, costituendo esclusivo compito del giudice rimettente. Ciò risulta del resto della circostanza che, nella propria precedente sentenza n. 649 del 1988, la Corte aveva dichiarato inammissibile la questione perché il giudice *a quo* aveva ommesso di motivare in ordine all'eccezione, escludendo in tal modo che potesse essa stessa pronunciarsi su tale aspetto.

3. — La Regione interveniente sostiene che l'individuazione delle modalità con cui devono essere sentite le popolazioni interessate, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, rientrerebbe nella sfera esclusiva della potestà legislativa primaria attribuitale dallo Statuto in materia di circoscrizioni comunali, potestà concretamente attuata nell'art. 9 della legge predetta recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana. Questo articolo però, a detta della difesa della Regione, non forma oggetto di alcuna censura di costituzionalità mentre costituirebbe l'unica norma disciplinatrice delle modificazioni delle circoscrizioni comunali, al cui disposto la legge, che in concreto ha operato la modificazione oggetto della presente controversia, si sarebbe strettamente attenuta, onde non sarebbero pertinenti le censure rivolte agli artt. 6, 7 e 8 di detta legge.

Osserva in proposito la Corte che oggetto dell'impugnativa è sia la legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, che ha disposto in concreto la contestata modificazione territoriale, le cui censure di legittimità costituzionale verranno trattate successivamente, sia l'art. 6, in relazione agli artt. 7, n. 4 e 8 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, perché detto art. 6, come sostiene il giudice *a quo*, nel porre la disciplina generale che concerne «l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni», stabilisce che a ciò si addivenga con legge della Regione senza prevedere che debbano essere sentite le popolazioni interessate, come è previsto invece dall'art. 133, comma secondo, della Costituzione, sia per quel che concerne l'istituzione di nuovi comuni che in relazione alle modificazioni in genere delle loro circoscrizioni e denominazioni. Tale previsione è invece contenuta nell'art. 7 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana (legge 15 marzo 1963, n. 16) limitatamente alla istituzione di nuovi comuni, talché in Sicilia alla modificazione delle circoscrizioni preesistenti può addivenirsi senza la previa audizione delle popolazioni interessate.

Ciò premesso, non può in primo luogo condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della regione, secondo cui la questione sollevata in riferimento all'art. 133 della Costituzione sarebbe inammissibile perché la disciplina delle modificazioni territoriali è, a suo dire, contenuta nell'art. 9 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana che non ha formato oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione.

Al riguardo deve invece precisare che il citato art. 9 reca il titolo «determinazione e rettifica nei confini» e disciplina — nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta con la legge 17 febbraio 1987, n. 5, di cui si dirà in prosieguo — le modalità di attuazione della legge regionale che dispone in concreto la modificazione delle circoscrizioni dei comuni individuando gli organi competenti al compimento di tali attività. Invece l'obbligo della preventiva audizione delle popolazioni interessate è previsto, dal parametro costituzionale invocato nell'ordinanza di rimessione, come presupposto sia per l'emanazione della legge che istituisce nuovi Comuni sia per quella che dispone le altre modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni. Correttamente perciò il giudice *a quo*, muovendo dalla legge n. 43 del 1981 che ha disposto l'aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di parte del territorio già appartenente al comune di Noto senza che siano state preventivamente sentite le popolazioni interessate, ha rivolto la censura di illegittimità costituzionale sia a detta legge del 1981 sia all'art. 6, in relazione agli artt. 7 ed 8 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, perché sono queste ultime le norme che all'epoca in cui è stata disposta la variazione territoriale disciplinavano le modalità per addivenirsi all'emanazione del provvedimento di natura legislativa diretto alla istituzione di nuovi comuni, alla fusione di quelli esistenti ed alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, limitando alla sola ipotesi della nuova istituzione (art. 7 *cui*) l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

4.1. Ai fini della definizione del merito delle questioni, sembra opportuno esaminare per prima in ordine logico quella concernente l'art. 6, in relazione agli artt. 7 ed 8 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, che recano la disciplina generale della materia. Orbene, per quel che riguarda l'aspetto posto in evidenza dalla Regione circa la natura esclusiva della potestà legislativa attribuitale dallo Statuto in materia di circoscrizioni comunali, osserva la Corte che l'esercizio di tale potestà non può prescindere dall'osservanza di alcuni principi della Costituzione della Repubblica e dal rispetto di tutti i limiti posti da essa, in quanto non derogati dallo Statuto speciale (sentenza n. 105 del 1957). Ebbene, l'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana attribuisce alla potestà legislativa esclusiva di questa, il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, e l'art. 15, terzo comma, stabilisce che, nel quadro dei principi generali indicati nei primi due commi, spetta alla Regione la legislazione esclusiva in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali.

Ad avviso della Corte la circostanza secondo cui negli articoli 14 e 15 dello Statuto siciliano non si faccia esplicita menzione anche dell'obbligo della previa audizione delle popolazioni interessate, non può certo assumere il significato di deroga ad un principio di portata generale che trova puntuale espressione negli artt. 132 e 133 della Costituzione ma che è comunque desumibile dal contesto dell'intero titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Questa, nell'attribuire spiccato rilievo costituzionale all'autonomia degli enti locali territoriali, riconosce per ciò stesso la particolare importanza che in tale quadro riveste il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali per quel che riguarda il loro assetto istituzionale. Si è dunque in presenza del riconoscimento a livello costituzionale generale di un principio ricevuto dalla tradizione storica, perché già presente nella legislazione comunale e provinciale anteriore alla Costituzione della Repubblica.

Quest'ultima, nell'occuparsi delle Regioni a Statuto ordinario ha trasferito ad esse le funzioni in tema di variazione degli enti locali territoriali subordinandola alla duplice garanzia della riserva di legge (regionale) e del rispetto, sia pure in forma non vincolante, del principio dell'autodeterminazione, o più propriamente, trattandosi di forme di consultazione peraltro non vincolanti, del principio di partecipazione delle comunità locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano. Principio quest'ultimo che, essendo ricevuto dalla tradizione ed essendo insito nel riconoscimento stesso delle autonomie locali, come può evincersi dall'intero contesto delle norme costituzionali che le disciplinano, è diretto a garantire, secondo l'articolato disegno di quella disciplina, l'autonomia degli enti minori nei confronti delle stesse Regioni per evitare che queste possano addivire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate.

4.2. — L'art. 133 della Costituzione ha come destinatarie le regioni a statuto ordinario e perciò la riserva di legge regionale che pone non può riguardare che queste. La parte di esso che è invece diretta a garantire la partecipazione popolare delle comunità locali nei confronti delle stesse regioni — per quel che riguarda le modifiche del loro assetto costituzionale, in quanto espressione di un principio connotato all'articolato disegno delle autonomie in senso pluralista — deve ritenersi che condizioni anche la potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana nella materia, essendo chiaramente uno dei principi di portata generale che connotano il significato pluralistico della nostra democrazia.

Pervenuti a tale conclusione è opportuno precisare che la specifica indicazione del referendum come modalità idonea ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di consultazione delle popolazioni interessate previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione, è contenuta nelle sentenze n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981 che riguardano le regioni a Statuto ordinario e quindi tale indicazione non può ritenersi vincolante per la Regione siciliana.

Questa è titolare nella materia di potestà legislativa esclusiva ed è perciò libera di determinare le concrete modalità dirette a garantire il principio di autodeterminazione o di partecipazione in forme anche equivalenti a quella tipica del referendum, purché tali da assicurare, con pari forza, la completa libertà di manifestazione dell'opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione, al riparo cioè da ogni condizionamento esterno nel momento del suo svolgimento e quindi con l'osservanza delle opportune forme di segretezza adeguate a tali fini.

Con tali precisazioni deve dichiararsi perciò fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali, (nella formulazione vigente all'epoca in cui veniva disposta con legge regionale n. 43 del 1981 la variazione territoriale) nella parte in cui, nel prevedere che l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono stabilite con legge della regione, non dispone che, per ognuna delle predette ipotesi, debbano preventivamente essere sentite le popolazioni direttamente interessate.

Tale previsione — sia pure senza espressa menzione delle forme idonee ad assicurare la libertà di espressione dell'opinione di ciascuno, da ritenersi già implicita — è infatti contenuta solo nel successivo art. 7 della stessa legge, che riguarda però esclusivamente l'ipotesi dell'istituzione di nuovi comuni, mentre non può dubitarsi che anche per le altre ipotesi di variazioni territoriali si manifesti la stessa esigenza.

5. — Le considerazioni che precedono rendono agevole la definizione anche della questione di legittimità costituzionale della legge regionale 30 marzo 1981, n. 43 che ha disposto l'aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di parte del territorio del Comune di Noto.

L'incostituzionalità della legge è sostenuta fra l'altro dal giudice *a quo* in relazione alla consultazione delle popolazioni interessate, essendo stata ritenuta sufficiente a tali fini, da parte dell'organo legislativo regionale che ha provveduto, l'iniziativa assunta da un gruppo di cittadini mediante la sottoscrizione di una istanza diretta ad ottenere il distacco di detto territorio dal Comune di Noto e l'aggregazione a quello di Palazzolo Acreide. In proposito deve rilevarsi che dalla documentazione allegata agli atti del giudizio ed in particolare dal parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana risulta che «l'iniziativa della modifica della circoscrizione territoriale in esame è stata assunta dal Consiglio comunale di Palazzolo Acreide su istanza di alcune centinaia di elettori residenti nel Comune di Noto e di alcune centinaia di cittadini del Comune di Palazzolo Acreide, proprietari, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli operanti in contrade ricadenti nel territorio di Noto», mentre non risulta che si sia dato corso ad una consultazione popolare con le modalità che si sono in precedenza indicate come indispensabili per ritenersi soddisfatto il principio della partecipazione popolare a tale tipo di scelte.

Ebbene, indipendentemente dalla circostanza anch'essa posta in evidenza dal giudice *a quo*, circa la mancata verifica, nel corso del procedimento, della incidenza di coloro che avevano promosso l'iniziativa in rapporto alla intera popolazione interessata dalla variazione territoriale, appare assorbente la mancata successiva consultazione della popolazione direttamente interessata, ovviamente dovendosi intendere questa come riferita agli elettori (v. in proposito le sentenze n. 62 del 1975 e n. 38 del 1969) residenti nei territori da trasferire e non già, come sembrerebbe erroneamente adombrarsi nell'ordinanza di rimessione, all'intera popolazione residente nei due comuni, cui non può riconoscersi un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento.

Così delimitata la nozione di «popolazione interessata» va rilevato che la consultazione che discende dal principio costituzionale di cui ci si è in precedenza occupati, non possa reputarsi sostituita dalla sottoscrizione di istanze di cittadini dirette a promuovere le iniziative di variazione territoriale, essendo evidente che la sottoscrizione di dette istanze costituisce un modo di espressione dell'opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni.

D'altronde, in tutti i procedimenti che presuppongono una consultazione popolare, e quindi anche quando questa, come nella specie, non sia vincolante, altro è il momento dell'iniziativa altro è quello della consultazione vera e propria, come risulta in modo inequivocabile, ad esempio, sia nella disciplina costituzionale (art. 75 della Costituzione) che in quella ordinaria (legge 25 maggio 1970, n. 352) in materia di referendum abrogativi, nonché nelle leggi regionali che hanno disciplinato i referendum consultivi che tengono ben distinti i due momenti, talché, anche se l'iniziativa dovesse risultare in concreto promossa dalla maggioranza dei cittadini aventi diritto alla consultazione referendaria, questa dovrebbe ugualmente celebrarsi con quelle forme di segretezza idonee ad assicurare la completa libertà degli aventi diritto nel momento in cui ciascuno di essi deve manifestare la propria opinione.

6. — La dichiarazione di fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sotto i profili anzidetti esime dall'affrontare gli altri profili prospettati sia in ordine alle stesse norme ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sia in ordine alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, per assertedo contrasto con la disciplina generale contenuta negli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale della Sicilia 15 marzo 1963, n. 16.

7. — Nelle more del giudizio *a quo* è intervenuta la legge regionale siciliana 17 febbraio 1987, n. 5 (che anche se già emanata alla data dell'ordinanza di rimessione non è stata oggetto di impugnativa in quanto la legge di variazione territoriale, dalla cui legittimità dipende la definizione della controversia, era stata adottata sotto il vigore della normativa precedente), dal titolo «modifiche all'Ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei servizi comunali nelle frazioni e borgate», il cui articolo 1 apporta una serie di modifiche agli artt. 6, 7, 8 e 9 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana.

Tra tali modifiche, si riflettono su aspetti che concernono il presente giudizio quella riguardante il primo comma dell'art. 6, che è stato sostituito dal seguente: «L'istituzione di nuovi comuni e la fusione di quelli esistenti sono stabilite con legge della Regione», nonché quella che concerne l'art. 9, cui è stato aggiunto il seguente primo comma: «La modificazione e la rettificazione delle circoscrizioni territoriali comunali e delle loro denominazioni sono disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della giunta regionale, ove si registri l'assenso dei consigli comunali interessati».

Per effetto della citata legge del 1987 è stata espunta dalla originaria formulazione dell'art. 6 che prevede la forma della legge regionale, la disciplina riguardante la modificazione e la rettificazione delle circoscrizioni territoriali comunali e delle loro denominazioni, che è stata trasferita nel successivo art. 9, con una disposizione che ne costituisce, nella forma così novellata, il primo comma. Ne consegue che attualmente le modificazioni territoriali diverse dalla istituzione di nuovi comuni e dalla fusione di comuni preesistenti, devono essere «disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della giunta regionale, ove si registri l'assenso dei consigli comunali interessati».

La disciplina così nel frattempo sopravvenuta è dunque anche essa in contrasto con il principio costituzionale di portata generale espresso dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione il quale prevede che debbano essere «sentite le popolazioni interessate» sia per l'istituzione di nuovi comuni che per qualsiasi modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, ponendo così sullo stesso piano qualunque tipo di variazione territoriale degli enti locali.

Tenendo conto di detta normativa regionale sopravvenuta a disciplinare la materia, la Corte ritiene di doversi avvalere del potere previsto dall'art. 27, seconda parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale all'art. 1 della legge 17 febbraio 1987, n. 5, nella parte in cui, nel modificare gli artt. 6 e 9 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, non prevede che anche per la fusione di comuni esistenti e per la modificazione e la rettifica delle circoscrizioni territoriali comunali e delle loro denominazioni debbano essere sentite, con le modalità suindicate, le popolazioni interessate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana) nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge Regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 43 (Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del territorio del Comune di Noto);

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1987, n. 5 (Modifiche all'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei servizi comunali nella frazioni e borgate) nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei Comuni e per la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0887

N. 454

Sentenza 19-27 luglio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Separazione personale fra coniugi - Assegnazione della casa coniugale - Trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione ai fini della opponibilità ai terzi - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. civ., art. 155, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Salvadori Manlio e Catini Angela, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988, nel corso del procedimento civile promosso da Manlio Salvadori per il rilascio dell'appartamento occupato da Angela Catini, sull'assunto della carenza del titolo giustificativo del godimento — mentre la convenuta, da parte sua, deduceva di essere la moglie del dante causa e di occupare l'immobile in virtù di sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando la separazione, le aveva assegnato la casa coniugale — il Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma quarto, del codice civile, nella parte in cui non consente al coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre ai terzi il titolo attribuito l'assegnazione e quindi di trascrivere lo stesso per gli effetti di cui all'art. 1599 del codice civile.

Premesso che la giurisprudenza prevalente — anche anteriore alla novella del 1975 — ha qualificato il diritto del coniuge assegnatario come un diritto di natura personale che non può essere opposto all'acquirente dell'immobile, ritiene il giudice *a quo* di dover riconsiderare tale soluzione alla luce della nuova disciplina dello scioglimento del matrimonio che, attribuendo anche al coniuge divorziato il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale, ha espressamente previsto all'art. 11, sesto comma, della legge n. 74 del 1987 (che ha modificato l'art. 6 della legge n. 898 del 1970) che «l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile». Con questa norma il diritto all'abitazione è stato trasformato — secondo il giudice rimettente — da una mera modalità di attuazione del credito di mantenimento, in un vero e proprio diritto personale di godimento, strettamente inerente alla *res* e perciò, di regola, opponibile ai terzi anche oltre il novennio, nulla rilevando nei confronti dell'acquirente la mancanza di corrispettivo per il godimento dell'alloggio.

D'altronde, tale disciplina, non essendo estensibile alla materia della separazione — per l'espressa limitazione, sostanziale e processuale, dell'art. 23, commi primo e secondo, della stessa legge n. 74 del 1987 — non può essere utilizzata dall'interprete né per regolare direttamente fattispecie di separazione personale, né per interpretare innovativamente l'art. 155 del codice civile, facendone derivare un diritto di godimento analogo a quello divorziale.

Di conseguenza si determina una disparità di trattamento — non giustificabile con le pure esistenti diversità delle fattispecie — tra coniuge separato (cui spetterà un diritto di credito, non opponibile ai terzi, al mantenimento, la cui attuazione potrà anche avvenire attraverso il permanere del fatto dell'abitazione nella casa coniugale) e coniuge divorziato, cui spetterà un diritto personale di godimento (del tutto avulso dal pregresso rapporto familiare) opponibile comunque ai terzi nei limiti del novennio e, ove trascritto, anche oltre. Senza dire che solo in caso di divorzio spetterà ai figli, maggiori o minori, una qualche tutela diretta.

Anzi solo in parte — ad avviso del giudice *a quo* — si rimedierebbe (con l'estensione al coniuge separato della tutela spettante al coniuge divorziato) alla irrazionalità ed illogicità di tale disciplina, in quanto l'esistenza di un rapporto coniugale tra i separati giustificerebbe una tutela maggiore, e non minore, della situazione abitativa del coniuge assegnatario separato rispetto a quella del divorziato.

Detta disparità di trattamento, oltre a violare l'art. 3 della Costituzione (per la situazione deteriore in cui viene a trovarsi il coniuge separato rispetto a quello divorziato; senza dire che il passaggio dallo stato di separato a quello di divorziato può essere di fatto impedito dall'altro coniuge attraverso il permanere della lite in ordine alla separazione) viola anche gli artt. 29 e 31 della Costituzione, in quanto viene tutelato meno uno stato — quale quello dei separati — in cui esiste ancora l'istituto familiare, rispetto a quello in cui la famiglia è del tutto cessata.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private né è intervenuta l'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1988 (R.O. n. 158 del 1989), chiede verifica di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente al coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre ai terzi il titolo attribuito all'assegnazione».

2. — La questione è fondata.

La norma impugnata dispone: «L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli».

Trattasi di norma dettata in tema di separazione tra coniugi pronunciata dal giudice in un contesto dedicato ai «provvedimenti riguardo ai figli».

La *ratio* seguita dal legislatore è dichiarata nel comma primo dell'art. 155: «Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa».

È dunque «l'esclusivo interesse morale e materiale della prole» a determinare la spettanza dell'abitazione al coniuge cui la prole è affidata.

Il termine «abitazione» è qui assunto come voce sostantiva del transitivo verbale «abitare» con oggetto la «casa familiare», vale a dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la «casa familiare» non è esauribile nell'immobile, spoglio della normale dotazione di mobili e suppellettili per l'uso quotidiano della famiglia; così l'«abitazione» non è identificata dal legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta *res facti* che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la *ratio legis*, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.

Il titolo ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatari.

Tale assegnazione, mentre è immediatamente rilevante rispetto al coniuge non affidatario della prole proprio perché escluso dall'abitazione nella casa familiare ancorché ne sia proprietario o titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo è rispetto ai terzi. La novella del 1975, non prevedendo l'opponibilità al terzo della assegnazione giudiziale dell'abitazione, vanifica il vincolo di destinazione della «casa familiare».

3. — Il legislatore che ha provveduto, con legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), a regolare la fattispecie dell'«abitazione nella casa familiare», spettante «di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età», ha invece statuito all'art. 11 che modifica l'art. 6, sesto comma: ««L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile».

Essendo le norme di cui all'art. 155, quarto comma, del codice civile, e all'art. 6, sesto comma, della legge n. 74 del 1987 ispirate alla *eadem ratio* dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole (cfr. il già richiamato art. 155, primo comma, del codice civile e l'art. 6, secondo comma, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) la diversità di disciplina tra l'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nella ipotesi di scioglimento del matrimonio e l'assegnazione dell'abitazione, non opponibile nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, è del tutto priva di ragionevole giustificazione sotto il profilo che qui appresso si chiarisce.

La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione si concreta non nel deterioro trattamento del coniuge separato rispetto al divorziato, essendo l'uno e l'altro portatori di *status* personali differenziati, ma nella diversità di trattamento di una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal vincolo matrimoniale.

I valori, di cui agli altri due parametri invocati, artt. 29 e 31 della Costituzione, sono palesemente non perseguiti stante la lacuna di previsione nell'attuale tenore dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, che va pertanto caducato nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole mediante trascrizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

89C0888

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via S. Saverio, 18
- ◊ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lido Carnarache
Via Galilei, segnata via Grandi
- ◊ **TERAMO**
Libreria POFFISI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
Carliobrina
Esercizio della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccarelle, 69
- ◊ **POTENZA**
Ed. Libr. PIAGGI DONA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◊ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◊ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Dist. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudice
- ◊ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MILO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◊ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◊ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◊ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Via dei Rattori, 71
- ◊ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◊ **NOCIERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Mobili imp. via S. Matteo, 51
- ◊ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Ediz. GE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◊ **SALERNO**
Libreria O. AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 30/B
- ◊ **FERRARA**
Libreria TADEI
Corso Giovecca, 1
- ◊ **FORLÌ**
Libreria CARPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◊ **LIBERIA MODERNA**
Corso A. Diaz, 21F
- ◊ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◊ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Guano
- ◊ **PIACENZA**
Top. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◊ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 30
- ◊ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◊ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAINI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRILUNI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◊ **PORDENONE**
Libreria AMERIGHI
Piazza XX Settembre
- ◊ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 91F
- ◊ **LIBERIA VERGESTE S.a.S.**
Piazza della Borsa, 15
- ◊ **UDINE**
Carliobrina - UNIVERSITAS -
Via Pracchuso, 19
- ◊ **LIBERIA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◊ **LIBERIA TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◊ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◊ **LATINA**
Libreria LA FORNISE
Via dello Statuto, 28/30
- ◊ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Conosiglio, 7
- ◊ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA edito Chiostro Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Carliobrina ONORATI AUGUSTO
Via Rattazzi Garofalo, 33
- ◊ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MECCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- ◊ **TIVOLI (Roma)**
Carliobrina MANNELLI
di Rosaline Sabatini
Viale Mentelli, 10
- ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**
Carliobrina MANCINI DURLIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◊ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Piazzale Uffizi-Finanziari

LIGURIA

- ◊ **IMPERIA (Orlichi)**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◊ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Cotti, 5

LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**
Carliobrina PAN PARADISO
Via Viterbo, 23
- ◊ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◊ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◊ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◊ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◊ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 21C
- ◊ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Coim, 14

MARCHE

- ◊ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 41S

ASCOLI PICENO

- ◊ **LIBERIA MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◊ **LIBERIA FRIDERICI**
Corso Mazzini, 188
- ◊ **MACERATA**
Libreria AGNICHETTA
Piazza Anneschi, 1
- ◊ **LIBERIA TOMMASSETTI**
Corso Unità Repubblica, 11
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONFO (AP)**
Libreria FALCETTI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◊ **CASPOBARATO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◊ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **LIBERIA BOFFI**
Via dei Mattini, 31
- ◊ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◊ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza O. Gaibazzi, 10
- ◊ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CARTI di Louisa A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montone, 86
- ◊ **LIBERIA FRANCO MILELLA**
Viale della Repubblica, 18/B
- ◊ **LIBERIA LATERZA e LAVIOVA**
Via Crotone, 16
- ◊ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portico Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◊ **TARANTO**
Libreria FUNAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◊ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LORRANO
Via Sassari, 65
- ◊ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◊ **DRISTANO**
Libreria SANDRA GIUSEPPE
Via di Ricciocetto, 70
- ◊ **MASSARI**
MISSEGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◊ **AGRIGENTO**
Libreria LAZIENDA
Via Calabrone, 14/15
- ◊ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38

CATANIA

- ◊ **LIBRERIA ARLIA**
Rivendita generi editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◊ **LIBERIA GIACINOLO**
Via F. Italo, 57/58
- ◊ **ENNA**
Libreria LA PRIMA
Via Enea, 285/286
- ◊ **ENNA**
Libreria FUSCELLI G. B.
Piazza V. Emanuele, 5
- ◊ **PAVATA (Agrigento)**
Carliobrina MILIUTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◊ **MESSINA**
Libreria PAHOLA
Corso Cavour, 47
- ◊ **PALESTRO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Avonina, 73/74
- ◊ **LIBERIA FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Botic, 3
- ◊ **LIBERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA

- ◊ **LIBERIA CASA DEL LIBRO**
Via Mezzogiorno, 22
- ◊ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 50

TOSCANA

- ◊ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **CROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◊ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◊ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolo, 45/47
- ◊ **LIBERIA FRATTE SESTANTE**
Via Montanari, 9
- ◊ **PISA**
Libreria WALLERINI
Via dei Militi, 13
- ◊ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellai, 37
- ◊ **SIENA**
Libreria TICCI
Viale delle Terme, 517

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Duse, 11

UMBRIA

- ◊ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◊ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◊ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◊ **AOSTA**
Libreria MINVERVA
Via dei Tiller, 24

VENETO

- ◊ **PADOVA**
Libreria DRACHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◊ **ROVERO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◊ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◊ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mezzani, 21
- ◊ **LIBERIA GIURDICA**
Via della Costa, 5
- ◊ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agencia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldero, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|------------|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | L. 265.000 |
| - annuale | L. 145.000 |
| - semestrale | |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | L. 40.000 |
| - annuale | L. 25.000 |
| - semestrale | |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | L. 150.000 |
| - semestrale | L. 85.000 |
| Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | L. 40.000 |
| - semestrale | L. 25.000 |
| Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | L. 150.000 |
| - semestrale | L. 85.000 |
| Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| - annuale | L. 500.000 |
| - semestrale | L. 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» | L. 2.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 5.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | Prezzo di vendita Italia | Estero --- |
|--|-----------------------------|---------------|
| Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna | L. 8.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221
☎ (06) 85082150/85082276
☎ (06) 85082145/85082189

N.B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

(c. m. 411120890310)

L. 5.000